Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVII — **Roma — Martedì, 26 gennaio 1926** — **Numero 20**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della «Gazzetta Ufficiale» (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della «Gazzetta Ufficiale» — Ministero delle Finanze** (Telefono 91-86) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1921.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella «Gazzetta Ufficiale» veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *A. Boffi.* — Ancona: *G. Focola.* — Aquila: *F. Agnelli.* — Arezzo: *A. Pellegrini.* — Ascoli Piceno: (*). — Avellino: *C. Leprini.* — Bari: *Fratelli Favia.* — Belluno: *S. Benetta.* — Benevento: *E. Tomaselli.* — Bergamo: *Anonima libraria italiana.* — Bologna: *L. Cappelli.* — Bolzano: *L. Trevisini.* — Brescia: *E. Castoldi.* — Cagliari: *R. Carta-Raspi.* — Caltanissetta: *P. Milia Russo.* — Campobasso (*). — Carrara: *Libreria Bajni.* — Caserta: *Ditta F. Croce e Figlio.* — Catania: *G. Giannotta.* — Catanzaro: *V. Scaglione.* — Chieti: *F. Piccirilli.* — Como: *C. Nani e C.* — Cosenza: (*). — Cremona: *Libreria Sonzogno.* — Cuneo: *G. Salomone.* — Ferrara: *Lunghini e Bianchini.* — Firenze: *Armando Rossini.* — Fiume: (*). — Foggia: *G. Pilone.* — Forlì: *G. Archetti.* — Genova: *Libreria internazionale Treves dell'Anonima libraria italiana. Società Editrice Internazionale.* — Girgenti: *L. Bianchetta.* — Grosseto: *F. Signorelli.* — Imperia: *S. Benedusi.* — Lecce: *Libreria Fratelli Spacciante.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: (*) — Mantova: *Arturo Mondovi.* — Massa: *E. Medici.* — Messina: *G. Principato.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves, in Galleria.* — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote.* — Napoli: *Anonima Libraria italiana, R. Maioio e Figlio.* — Novara: *R. Guaglio.* — Padova: *A. Draghi.* — Palermo: *O. Fiorenza.* — Parma: *D. Viannini.* — Pavia: *Succ. Bruni Marelli.* — Perugia: *Simonelli.* — Pesaro: *O. Semprucci.* — Piacenza: *V. Porta.* — Pisa: *Libreria Bemporad delle Librerie italiane riunite.* — Pola: *E. Schmidt.* — Potenza: (*) — Ravenna: *E. Lavagna e F.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *L. Bonvicini.* — Roma: *Anonima libraria italiana, Stamperia Reale, Maglione e Strini, Libreria Mantegazza degli eredi Cremonesi, A. Signorelli.* — Rovigo: *G. Marin.* — Salerno: *P. Schiavone.* — Sassari: *G. Ledda.* — Siena: *Libreria San Bernardino.* — Siracusa: *G. Greco.* — Sondrio: *Zarucchi.* — Spezia: *A. Zacutti.* — Taranto: *Fratelli Filippi.* — Teramo: *L. d'Ignasio.* — Torino: *F. Casanova e C.* — Trapani: *G. Banci.* — Trento: *M. Disertori.* — Treviso: *Longo e Zoppelli.* — Trieste: *L. Cappelli.* — Friuli: *Libreria Carducci.* — Venezia: *L. Cappellin.* — Verona: *R. Cabianca.* — Vicenza: *G. Galla.* — Zara: *E. de Sconfeld.* — Tripoli: *Libreria Fichera.* — Asmara: *A. A. e F. Cicero.* — All'Estero presso gli Uffici viaggi e turismo dell'E. N. I. T., a Parigi anche presso la *Libreria italiana*, Rue du 4 septembre. — (*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di finanza. — *NB* Le pubblicazioni dell'Istituto Geografico Militare sono in vendita anche presso gli Uffici postali del Regno.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 275.

LEGGE 31 dicembre 1925, n. 2484.

Conversione in legge dei Regi decreti-legge: a) 25 settembre 1924, n. 1494, relativo al cambio delle cartelle al portatore dei consolidati 3.50 per cento, emissioni 1902 e 1906, e pagamento delle cedole relative; b) 10 novembre 1924, n. 1780, riguardante la cessione delle ricevute di deposito delle cartelle dei consolidati 3.50 per cento ed agevolazioni di pagamento delle cedole di alcune categorie di dette cartelle.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Sono convertiti in legge i seguenti Regi decreti:

a) 25 settembre 1924, n. 1474, relativo al cambio delle cartelle al portatore dei consolidati 3.50 per cento, emissioni 1902 e 1906, e pagamento delle cedole relative;

b) 10 novembre 1924, n. 1780, riguardante la cessione delle ricevute di deposito delle cartelle dei consolidati 3.50 per cento, ed agevolazioni di pagamento delle cedole di alcune categorie di dette cartelle.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 dicembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 276.

LEGGE 4 settembre 1925, n. 2485.

Approvazione del Trattato relativo all'indipendenza della Cina ed alla parità di favore per tutte le Nazioni in ordine al commercio ed all'industria in Cina, concluso fra l'Italia ed altri Stati a Washington, il 6 febbraio 1922.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione è data al Trattato relativo alla indipendenza della Cina e alla parità di favore per tutte le Nazioni in ordine al commercio ed all'industria in Cina, concluso fra l'Italia ed altri Stati a Washington, il 6 febbraio 1922, e ratificato il 5 agosto 1925.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Racconigi, addì 4 settembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 277.

LEGGE 4 settembre 1925, n. 2486.

Approvazione del Trattato relativo alla revisione delle tariffe delle dogane cinesi, concluso tra l'Italia ed altri Stati a Washington, il 6 febbraio 1922.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione è data al Trattato relativo alla revisione delle tariffe delle dogane cinesi, concluso fra l'Italia ed altri Stati a Washington, il 6 febbraio 1922, e ratificato il 5 agosto 1925.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Racconigi, addì 4 settembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 278.

REGIO DECRETO 15 novembre 1925, n. 2483.

Istituzione in Roma di una Regia scuola di metodo per insegnanti e maestri istitutori dei ciechi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 174 del testo unico, approvato con R. decreto 22 gennaio 1925, n. 432, col quale si autorizza la istituzione di una scuola per insegnanti e maestri istitutori dei ciechi il cui ordinamento deve essere determinato con R. decreto;
Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:

E' istituita in Roma la Regia scuola di metodo per insegnanti e maestri istitutori dei ciechi e ne è approvato l'ordinamento con il regolamento annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 novembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1926.
Atti del Governo, registro 244, foglio 244. — FAINI.

Regolamento per l'istituzione e il funzionamento della R. Scuola di metodo per insegnanti e maestri istitutori dei ciechi in Roma.

Art. 1.

La Scuola di metodo per insegnanti e maestri istitutori dei ciechi od assistenti, di cui all'art. 174 del T. U. 22 gennaio 1925, n. 432 sorgerà in Roma in forza di convenzione tra un istituto di ciechi eretto in ente morale ed il Ministero della pubblica istruzione da approvarsi di concerto con il Ministro per le finanze.

All'Istituto deve essere annesso un giardino di infanzia.

La Scuola dovrà essere provvista di locali, di arredi e di mezzi didattici acconci per lo svolgimento di un efficace tirocinio.

Art. 2.

A capo della Scuola è il direttore. Egli provvede al governo di questa ed è tenuto anche a dirigere il corso elementare esistente nell'Istituto.

In particolare al direttore compete:

a) stabilire l'orario della Scuola;

b) assistere e vigilare quotidianamente i tirocinanti, distribuendone i turni, assegnando a ciascuno il lavoro d'insegnamento o di assistenza oltre che letture ed eventuali lavori di conferenze e di scritti atti a migliorare la loro cultura pedagogica e didattica speciale;

c) impartire due o tre lezioni settimanali ai tirocinanti per coordinare il loro lavoro quotidiano mediante opportuni riferimenti alla pedagogia generale e mediante informazioni e riflessioni sui principali problemi della cecità;

d) tenere un registro con le note giornaliere intorno al lavoro ed al profitto di ogni tirocinante per potere in base a queste note rilasciare gli attestati di abilitazione alla fine del corso.

Art. 3.

Al posto di direttore della Scuola di metodo per maestri ed assistenti dei ciechi si provvede con un concorso generale per titoli a cui possono partecipare sia aspiranti provvisti di laurea e del diploma speciale di abilitazione all'insegnamento dei ciechi, sia persone laureate soltanto purchè notoriamente competenti in materia di pedagogia dei ciechi.

Art. 4.

Nella Scuola di metodo ai posti di insegnante, d'assistente e di maestra di giardino d'infanzia di cui alla tabella n. 37 annessa al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, si provvede con concorso generale per titoli ed esami tra gli aspiranti muniti del titolo speciale per il relativo insegnamento nelle scuole dei ciechi. Nel bando di concorso saranno stabiliti tra l'altro i programmi di esame.

Art. 5.

I maestri della Scuola di metodo coadiuvano il direttore nell'insegnamento e nella assistenza al tirocinio; nel supplire e sostituire i maestri preposti alle classi elementari mantenute nell'Istituto ed in tutte le altre incombenze inerenti al buon andamento pedagogico e didattico tanto della Scuola quanto dell'Istituto.

L'assistente della Scuola di metodo è addetto specialmente alla vigilanza dell'internato, sia occupandosi direttamente dei fanciulli per dare esempio e norma ai tirocinanti, sia sorvegliando gli stessi tirocinanti nella esplicazione dei vari compiti che loro possono essere affidati dal direttore della Scuola.

Art. 6.

Al direttore ed al personale insegnante ed assistente di cui all'art. 5 si applicano, in quanto conciliabili colla natura speciale della Scuola, le norme relative allo stato dei presidi e professori contenute nel cap. I del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054.

Art. 7.

Le eventuali supplenze ed incarichi sono conferiti dal Ministero in base alle proposte che gli verranno fatte dal direttore della Scuola.

Art. 8.

Le norme di carriera e disciplinari che concernono il segretario sono quelle stabilite nel R. decreto 6 maggio 1923, numero 1054 per i segretari di Istituti di scuole medie.

Il segretario della Scuola di metodo deve esplicare tutte le funzioni che sono affidate ai segretari d'Istituto di scuole medie.

Art. 9.

Al personale di servizio destinato alla pulizia ed alla custodia dei locali occorrente oltre quello previsto dalla tabella n. 4 dell'allegato V al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395 si provvederà con incarichi provvisori, anno per anno, e con l'assegnazione di retribuzioni individuali non inferiori a L. 3000.

Nell'apposita convenzione da stipularsi con l'Istituto dei ciechi giusta l'art. 1, tale spesa formerà oggetto di particolare obbligo da parte dell'Istituto stesso.

Art. 10.

Nella convenzione di cui all'art. 1 sarà provveduto nel modo più acconcio ad assicurare alla Scuola stessa l'arredamento, la illuminazione, il riscaldamento, il materiale didattico e scientifico ed il fabbisogno per spese di ufficio.

Art. 11.

Il corso della Scuola di metodo si compie in un anno. Le lezioni ed esercitazioni si iniziano nell'ottobre e terminano a luglio. Alla Scuola possono essere ammessi tutti coloro che entro il mese di agosto ne facciano domanda in carta legale alla direzione della Scuola, corredandola del diploma di abilitazione all'insegnamento elementare o di un titolo di studio tale che dia diritto all'insegnamento della pedagogia e della filosofia nelle Scuole medie.

Nel caso che le domande siano in numero superiore ai posti disponibili, sarà data la preferenza a coloro che presentino i migliori titoli, tenendo conto che per l'assegnazione di una metà dei posti verrà data la preferenza ai ciechi.

Il numero degli alunni da ammettere nella Scuola di metodo è fissato ogni anno con bando del direttore della Scuola, d'accordo col Ministero della pubblica istruzione. Nel bando stesso saranno indicati i documenti occorrenti per l'ammissione. Il fatto di essere ripetente sarà ritenuto come elemento sfavorevole all'aspirante nella formazione della graduatoria.

Art. 12.

Nel caso che il numero degli ammessi a seguire i corsi della Scuola sia inferiore al numero dei posti disponibili, potranno conseguire la ammissione alla scuola anche aspiranti sforniti dei titoli di cui all'art. 11, sempre che abbiano chiesto di far parte della scuola nel termine prescritto e presentino titoli di studio di cultura media. La scelta sarà fatta cogli stessi criteri stabiliti per gli aspiranti di cui all'articolo precedente.

Art. 13.

Gli alunni della Scuola di cui è parola all'art. 11 a fine del corso conseguiranno il certificato di idoneità nel quale sarà specificato se l'educatore sia *ottimo, buono, idoneo*.

Tale certificato darà ai vedenti il diritto a concorrere a tutti i posti di educatori dei ciechi: ai ciechi il diritto a concorrere solo ai posti d'insegnante o di direttore; esclusi i posti di assistente e di maestra del giardino d'infanzia.

Gli alunni di cui è parola all'art. 12 potranno conseguire soltanto il certificato di abilitazione come assistenti con le

medesime qualifiche stabilite per i certificati di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 14.

Le tasse di ammissione e di frequenza per la Scuola di metodo sono le medesime di quelle stabilite per il corso superiore dell'Istituto magistrale.

La tassa di certificato di conseguita idoneità è di L. 50.

Per quanto concerne il pagamento e l'esonero delle tasse valgono le stesse norme stabilite per i Regi istituti di istruzione media.

Art. 15.

Insieme col bando per l'ammissione di cui all'art. 11 ogni anno il Ministero della pubblica istruzione stabilirà un certo numero di posti gratuiti da godersi nell'Istituto cui è annessa la Scuola e di borse di studio da conferirsi agli aspiranti che ne faranno esplicita domanda.

Ai posti gratuiti e alle borse di studio non sono ammessi a concorrere coloro che per i loro titoli potrebbero soltanto aspirare al certificato di assistente.

Il concorso dovrà essere espletato entro il settembre. Esso sarà per titoli e verrà giudicato da una Commissione scelta dal Ministero e della quale farà parte il direttore della Scuola di metodo.

Per la compilazione della graduatoria sarà tenuto speciale conto dei documenti comprovanti le condizioni economiche del richiedente. In ogni caso non saranno ammessi al concorso i ripetenti. Anche le borse di studio dovranno di preferenza godersi nell'interno dell'Istituto sempre che ve ne sia la possibilità.

Art. 16.

Il godimento del posto o della borsa di studio potrà essere fatto cessare dal direttore a quel beneficato il quale, nonostante due richiami avuti, dia tuttavia scarsa prova di profitto.

Qualora la borsa sia goduta da esterni, si farà luogo al decadimento dalla borsa, oltre che per i motivi di cui al comma precedente, per scarsa frequenza ingiustificata.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la pubblica istruzione:
FEDELE.

DECRETO MINISTERIALE 13 gennaio 1926.

Istituzione dell'Ufficio del lavoro nel porto di Spezia.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto-legge 15 ottobre 1923, n. 2476, che contiene le norme per la disciplina del lavoro nei porti;

Visto il R. decreto-legge 1° febbraio 1925, n. 232, relativo alla istituzione degli Uffici del lavoro nei porti del Regno;

Visto il proprio decreto 1° giugno 1924 per la formazione dei ruoli dei lavoratori del porto di Spezia;

Udito il Ministro per l'economia nazionale;

Decreta:

CAPO I.

Ordinamento dell'Ufficio del lavoro portuale.

Art. 1.

E' istituito presso la Capitaneria di porto della Spezia un Ufficio del lavoro portuale che adempie alle seguenti funzioni:

a) forma i ruoli dei lavoratori, imprenditori, negozianti, spedizionieri e agenti marittimi che sono datori di lavoro in porto procede alla revisione periodica delle tariffe sul movimento delle merci, disciplina il servizio di pesatura, regola l'avvicendamento delle maestranze alle varie operazioni di carico e scarico, dirime e risolve le controversie individuali e collettive che possono sorgere tra i lavoratori e datori di lavoro, disciplina in genere tutto il personale ed il lavoro portuale;

b) amministra la Cassa pensioni a favore delle maestranze portuali ed i fondi costituiti coi proventi previsti nel presente decreto ed invigila all'applicazione delle provvidenze stabilite dalla legge in materia di previdenza sociale;

c) ha la gestione degli apparecchi meccanici di carico e scarico del porto.

Art. 2.

In applicazione dell'art. 1 del decreto-legge 1° febbraio 1925, n. 232, all'Ufficio del lavoro è preposto un ufficiale del corpo delle Capitanerie di porto.

La gestione degli apparecchi meccanici potrà essere affidata anche a persona estranea all'Amministrazione, riconosciuta idonea e che la eserciterà sotto la vigilanza del direttore dell'Ufficio del lavoro, col titolo di capo del Servizio degli elevatori meccanici.

Art. 3.

L'Ufficio del lavoro funziona sotto la diretta dipendenza del comandante del porto, assistito da un Consiglio da lui presieduto e del quale fanno parte:

a) il direttore dell'Ufficio del lavoro;

b) un funzionario del competente Circolo d'ispezione dell'industria e del lavoro nominato dal Ministero dell'economia nazionale;

c) il presidente della Deputazione provinciale di Spezia od un suo delegato;

d) il sindaco della città di Spezia od un suo delegato;

e) il presidente della locale Camera di commercio ed industria od un suo delegato scelto fra gli industriali;

f) due rappresentanti del ceto commerciale marittimo, inscritti nei ruoli dei datori di lavoro del porto;

g) un rappresentante delle Corporazioni sindacali fasciste;

h) due rappresentanti dei lavoratori permanenti inscritti nei ruoli.

Art. 4.

I rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori saranno eletti dagli inscritti nei rispettivi ruoli formati dall'Ufficio del lavoro.

La data, il luogo delle elezioni e le operazioni di scrutinio, saranno stabilite con apposita ordinanza da emanarsi dal comandante del porto.

Con le stesse modalità colle quali furono nominati i rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori sarà provveduto alla designazione di egual numero di membri supplenti destinati a sostituire, in caso di assenza, i corrispondenti membri effettivi.

Art. 5.

I membri del Consiglio di cui alle lettere *f*) e *h*) dell'art. 3 durano in carica un biennio e possono essere riconfermati. Tuttavia decadranno dal mandato e dovranno essere immediatamente sostituiti quando si rendessero incompatibili al mandato ad essi affidato, venisse accertato a loro carico qualche infrazione al presente regolamento, non intervenissero a più di cinque sedute consecutive senza giustificato motivo ovvero si comportassero in maniera da ostacolare e ritardare i lavori del Consiglio.

Art. 6.

Le sedute vengono convocate dal presidente del Consiglio del lavoro su apposito ordine del giorno con l'elenco degli affari da trattarsi e sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti ed in caso di parità prevale quello del presidente.

Esse non potranno mai essere applicate con effetto retroattivo.

Nel caso di assenza del comandante del porto la presidenza viene assunta dal direttore dell'Ufficio del lavoro, ed in assenza anche di quest'ultimo, da altro ufficiale della Capitaneria da designarsi dal comandante del porto.

A richiesta di alcuno dei membri e ogni qualvolta egli ne scorga il bisogno il presidente potrà chiamare a partecipare alle sedute del Consiglio in qualità di esperti e con semplice voto consultivo i rappresentanti delle Amministrazioni e degli Enti che abbiano ingerenza o interesse nello svolgimento del lavoro portuario, come pure ogni altra persona del ceto commerciale e industriale e della classe operaia ritenuta atta a fornire chiarimenti sulle questioni poste all'ordine del giorno o che vi sia comunque interessata.

Il Consiglio dovrà inoltre sentire i rappresentanti delle associazioni e degli Enti interessati al traffico del porto che ne facciano richiesta quando all'ordine del giorno siano inscritte questioni di massima e di interesse collettivo.

A tal uopo ogni ordine del giorno che si riferisca alle questioni predette dovrà essere pubblicato all'albo dell'Ufficio del lavoro e comunicato alla Camera di commercio almeno cinque giorni prima della relativa seduta e la richiesta delle associazioni od Enti di cui sopra dovrà essere presentata all'Ufficio del lavoro almeno un giorno prima della seduta.

CAPO II.

Attribuzioni del Consiglio e del direttore dell'Ufficio del lavoro.

Art. 7.

Sono attribuzioni del Consiglio dell'Ufficio del lavoro:

a) approvare i ruoli dei lavoratori permanenti e di quelli avventizi del porto;

b) compilare l'elenco degli agenti marittimi, spedizionieri, negozianti, imprenditori, esercenti di magazzini e di altri stabilimenti inerenti al servizio portuale, ed in genere di tutti i datori di lavoro che danno luogo a prestazione di opera;

c) determinare le categorie dei lavoratori, l'assegnazione di questi alle categorie stesse in rapporto alle esigenze portuali od alle varie specializzazioni del lavoro e le attribuzioni di ciascuna categoria;

d) rivedere periodicamente e proporre le tariffe e le norme per le operazioni di carico, scarico, pesatura delle merci, tanto a braccia quanto con i mezzi meccanici, nonchè quelle altre tariffe che hanno rapporto diretto col regolare svolgersi di tutto il movimento portuale delle merci ai fini di quanto stabilisce l'art. 3 del R. decreto-legge n. 232 in data 1° febbraio 1925;

e) vigilare sul funzionamento della Cassa pensioni per le maestranze portuali, nominarne la Commissione ed approvarne a fine di ogni anno il bilancio;

f) effettuare la revisione dei conti tanto dell'Ufficio del lavoro quanto dell'esercizio degli elevatori meccanici e del fondo scomodità.

Art. 8.

Spetta al direttore dell'Ufficio del lavoro portuale di provvedere:

a) pel disimpegno dei servizi di segreteria, corrispondenza, contabilità, statistica ed archivio dell'ufficio stesso;

b) per la raccolta degli atti di Consiglio del lavoro e per la esecuzione delle relative deliberazioni;

c) per la preparazione degli argomenti e delle proposte da porsi all'ordine del giorno del Consiglio previa approvazione del comandante del porto;

d) per l'avviamento della mano d'opera al lavoro; per l'esercizio degli apparecchi meccanici e la gestione dei fondi e della Cassa pensioni;

e) per la rigorosa osservanza delle norme prescritte e per il mantenimento dell'ordine e della disciplina del lavoro;

f) per il controllo sulla gestione e sul funzionamento delle cooperative e delle associazioni in genere tra lavoratori;

g) per l'esatta applicazione delle norme sulla assicurazione obbligatoria, per la corresponsione integrale dei salari nella misura stabilita, e per l'osservanza delle tariffe vigenti tanto da parte dei lavoratori, che degli intraprenditori e datori di lavoro in genere;

h) per la verifica ed occorrendo per il visto, su richiesta degli interessati, delle note di lavoro e delle fatture, acciocchè non siano gravate sul commercio tariffe superiori a quelle prescritte o spese per prestazioni non avvenute;

i) per la risoluzione di controversie individuali che insorgessero tra le varie parti interessate al lavoro portuale circa l'esecuzione del lavoro e l'applicazione delle relative tariffe;

l) per l'applicazione delle sanzioni disciplinari secondo le modalità previste dal seguente capitolo;

m) per l'adempimento di ogni altro incarico che gli venisse affidato dal Ministero delle comunicazioni, o per esso dal comandante del porto;

n) per la relazione annuale del servizio ad esso affidato.

Art. 9.

Il comandante del porto, quando ne ravvisi il bisogno e la convenienza, potrà destinare sottufficiali e marinai di porto a coadiuvare il personale dell'Ufficio del lavoro nell'esercizio delle sue funzioni ispettive e di vigilanza, e richiedere, ove sia d'uopo, il concorso di altri agenti della forza pubblica o della Regia guardia di finanza.

Art. 10.

Il personale dell'Ufficio del lavoro e del Servizio apparecchi meccanici che fosse necessario oltre quello di ruolo fornito dalla Amministrazione sarà assunto con le norme vigenti sull'impiego privato e retribuito a carico dei fondi dell'Ufficio e del Servizio suddetti.

La sua nomina sarà fatta con provvedimento del comandante del porto.

La composizione organica, il trattamento economico, le attribuzioni e i diritti e i doveri del personale suddetto nonchè le indennità da corrispondersi a coloro che partecipano al funzionamento dell'Ufficio del lavoro e del Servizio apparecchi meccanici risulteranno da apposito regolamento che sarà compilato dal comandante del porto, sentito il Consiglio, e sottoposto all'approvazione del Ministero delle comunicazioni.

Art. 11.

I fondi di cui l'Ufficio del lavoro portuale potrà disporre per sopperire alle spese inerenti al suo funzionamento saranno costituiti:

1° dalla contribuzione che potrà essere autorizzato a riscuotere, a carico dei ricevitori o speditori delle merci, per ogni tonnellata di merce sbarcata o imbarcata nell'ambito del porto e delle sue dipendenze, a termini dell'art. 5 del R. decreto-legge 1° febbraio 1925, n. 232;

2° dalle somme versate dagli imprenditori e dalle associazioni cooperative operaie a titolo di canone per la concessione di esercizio di imprese di lavoro in porto;

3° dall'importo delle tessere a pagamento distribuite ai lavoratori nonchè dai proventi della vendita di pubblicazioni e stampati dell'Ufficio.

Art. 12.

L'esazione del contributo di cui al n. 1 del precedente articolo è affidata alla Regia dogana che ne curerà il versamento alla locale sezione di tesoreria provinciale ove dovrà essere aperto uno speciale conto corrente intestato alla Capitaneria di porto.

In tale conto corrente dovranno essere altresì versati i proventi di cui ai numeri 2 e 3 dello stesso art. 11.

Tutti i versamenti ed i pagamenti saranno effettuati mediante ordinativi e mandati.

Alla fine di ogni trimestre si procederà agli opportuni controlli fra la Capitaneria di porto, la Regia dogana e la sezione di tesoreria provinciale.

Art. 13.

Per le spese di ufficio il direttore sarà autorizzato ad emettere a proprio favore un mandato di anticipazione per quella somma che sarà determinata dal Consiglio del lavoro.

Art. 14.

Alla fine di ogni esercizio finanziario l'Ufficio del lavoro presenterà il rendiconto documentato dell'esercizio scaduto. Il rendiconto sarà esaminato dal Consiglio e sarà trasmesso al Ministero delle comunicazioni non oltre il primo trimestre del nuovo esercizio.

CAPO III.

Esercizio elevatori elettrici.

Art. 15.

L'esercizio degli apparecchi meccanici, affidato all'Ufficio del lavoro costituirà un'azienda a sè con prevalente carattere industriale e commerciale e sarà regolato da speciali norme tecnico-amministrative-contabili da approvarsi dal Ministero delle comunicazioni.

Tutte le spese relative all'amministrazione, funzionamento, sorveglianza, manutenzione degli elevatori meccanici saranno a carico dell'esercizio stesso.

Art. 16.

Il capo dell'esercizio è responsabile del buon funzionamento degli elevatori meccanici, della loro manutenzione e del loro migliore rendimento tecnico e finanziario.

Art. 17.

L'anno finanziario, agli effetti della gestione degli elevatori elettrici, comincierà col 1° luglio e terminerà col 30 giugno.

Il servizio cassa sarà affidato ad un istituto di credito prescelto dal Ministero delle comunicazioni, su proposta del presidente dell'Ufficio del lavoro.

Le operazioni per accertare entrate, per impegnare spese, per effettuare riscossioni ed eseguire pagamenti in conto dell'esercizio si devono ultimare col 30 giugno, nel quale giorno si chiudono tutti i conti relativi all'esercizio finanziario.

Non oltre il 30 settembre di ogni anno dovrà essere compilato il conto consuntivo dell'esercizio precedente, a cui sarà allegata una relazione sull'andamento generale dell'azienda corredato da opportuni dati statistici.

Art. 18.

A fine di ogni esercizio, i residui attivi netti risultanti dai bilanci debitamente approvati dell'esercizio elevatori e delle altre eventuali gestioni di servizi portuali, detratta una percentuale non superiore al 10 per cento per fondo di riserva, verranno depositati presso la tesoreria provinciale e costituiranno un fondo vincolato a favore delle opere di arredamento del porto di Spezia.

Di questo fondo non potrà disporsi in alcun modo senza autorizzazione del Ministero delle comunicazioni.

CAPO IV.

Fondo speciale e Cassa pensioni.

Art. 19.

Per far fronte agli indennizi che potranno eventualmente spettare ai lavoratori in caso di imprevedibili scomodità che talvolta presentano i piroscafi alla discarica, potrà essere autorizzata la costituzione presso l'Ufficio del lavoro un fondo speciale mediante un piccolo contributo sul movimento delle merci da stabilirsi dal Consiglio del lavoro.

Le norme per la liquidazione degli indennizzi saranno fissate anno per anno su deliberazione del Consiglio del lavoro, con ordinanza del comandante del porto.

Art. 20.

Sotto la vigilanza dell'Ufficio del lavoro funzionerà una Cassa pensioni pei lavoratori del porto retta da uno speciale regolamento da approvarsi dal Ministero delle comunicazioni sentito quello dell'economia nazionale ed amministrata, con gestione separata, da apposita Commissione composta del direttore dell'Ufficio del lavoro, di due membri scelti fra i negozianti, imprenditori, spedizionieri, agenti marittimi inscritti nei ruoli e di due membri scelti fra i lavoratori pure inscritti nei ruoli, designati gli uni e gli altri dal Consiglio del lavoro a maggioranza di voti.

Il presidente sarà nominato dal Ministro per le comunicazioni su designazione dei quattro membri anzidetti fra persone estranee alla classe dei datori e lavoratori portuali.

A parità di voti quello del presidente avrà la prevalenza.

Le contribuzioni dei datori di lavoro e dei lavoratori alla Cassa pensioni saranno costituite da percentuali sulle note o fatture di lavoro nella misura che sarà indicata nelle tariffe.

Art. 21.

Su proposta del direttore dell'Ufficio del lavoro, il comandante del porto, nei limiti e colle norme che saranno indicati dal regolamento della Cassa pensioni, potrà, sui fondi della Cassa medesima, elargire sussidi a titolo di soccorso ai lavoratori e loro famiglie che si trovassero in bisogno per infermità o per gravi contingenze domestiche.

CAPO V.

Lavoratori.

Art. 22.

Il presente ordinamento si applica in qualunque punto libero al commercio che si compie nell'ambito del golfo della Spezia per l'imbarco, sbarco, trasbordo, deposito e movimento in genere delle merci e per le altre operazioni sussidiarie o complementari considerate dalle singole tariffe.

Nella zona della stazione ferroviaria marittima sono di esclusiva competenza dei lavoratori inscritti nei ruoli dell'Ufficio del lavoro portuale soltanto le operazioni inerenti alle merci provenienti dal mare o destinate al mare.

Il presente ordinamento, salvo l'obbligo di osservare le disposizioni generali di polizia del lavoro, non si applica:

a) ai facchini doganali;

b) al personale addetto a lavori e servizi nell'interno degli stabilimenti autorizzati ad esercitare la loro industria nell'ambito del golfo.

Art. 23.

Sono considerati lavoratori del porto, a termini del presente regolamento, tutti gli operai addetti al lavoro di cui all'articolo precedente con le eccezioni in esso previste.

I lavoratori sono divisi in categorie, e nelle categorie si suddividono in permanenti ed in avventizi.

Le categorie, le loro attribuzioni, e per ciascuna di esse il numero dei lavoratori permanenti ed avventizi sono determinati dal Consiglio del lavoro in base alle esigenze dei vari rami del traffico.

Art. 24.

Tutti i lavoratori del porto, sia permanenti che avventizi devono essere inscritti nei ruoli di categoria previsti dal decreto Ministeriale 1° giugno 1924.

Nessuno potrà essere ammesso al lavoro in porto se non sia inscritto nei ruoli suddetti salvo le eccezioni di cui al terzo comma dell'art. 22.

Art. 25.

Nessuno potrà essere adibito a lavori di una categoria diversa da quella nel cui ruolo trovasi inscritto senza una speciale autorizzazione dell'Ufficio del lavoro, il quale potrà altresì autorizzare o disporre d'ufficio i passaggi da una all'altra categoria.

Nel caso di passaggi definitivi l'Ufficio dovrà attenersi alle deliberazioni prese dal Consiglio ai termini del 3° comma dell'art. 23.

Art. 26.

I ruoli dei lavoratori indicheranno per ogni inscritto:

a) il numero d'ordine e la data di inscrizione;

b) le generalità;

c) il servizio militare compiuto, le ricompense e benemerenze comunque acquistate;

d) il servizio prestato da avventizio, nel caso di lavoratori permanenti;

e) i passaggi di categoria;

f) le imputazioni e condanne;

g) le punizioni disciplinari:

h) le interruzioni nel lavoro e relative cause;

i) i cambiamenti di domicilio;

l) l'associazione o cooperativa di cui faccia parte.

Tutti i documenti riferentisi a ciascun inscritto saranno custoditi in un fascicolo personale.

Art. 27.

Per ottenere l'inscrizione nei ruoli dei lavoratori occorrono i seguenti requisiti:

1° aver compiuto l'età di 18 anni e non oltrepassata quella di 35;

2° essere cittadino italiano:

3° essere di sana e robusta costituzione;

4° non aver mai riportate condanne per delitti di istigazione od associazione a delinquere; falsi di qualunque genere; delitti contro la pubblica incolumità e la libertà di lavoro; delitti di omicidio o lesioni personali, quando la pena applicata al caso sia stata quella della reclusione; delitti di furto, rapina, estorsione, ricatto, truffa od altre frodi, appropriazione indebita o ricettazione, danneggiamento di opere o d'impianti portuali; od avere ottenuta la riabilitazione;

5° essere di buona condotta morale;

6° essere residente in uno dei Comuni della provincia di Spezia.

Salvo quanto è disposto dall'art. 28, le inscrizioni nei ruoli dei lavoratori permanenti sono riservate agli avventizi della stessa categoria che dimostreranno di conservare i requisiti di cui sopra, tranne quello dell'età.

Art. 28.

Se a completare il ruolo dei permanenti di una categoria non fossero sufficienti gli avventizi della categoria stessa, l'Ufficio del lavoro prima di addivenire a nuove ammissioni disporrà il passaggio a detta categoria degli avventizi delle altre categorie, quando tali avventizi siano eccedenti ai bisogni normali della categoria a cui appartengono.

Il passaggio sarà disposto prima per coloro che ne abbiano fatto domanda e, non bastando, anche di autorità per gli ultimi inscritti nel ruolo: le inscrizioni nel nuovo ruolo seguiranno l'ordine delle date di ammissione nel ruolo degli avventizi, precedendo, a parità di data, il più anziano di età.

Art. 29.

Non potrà farsi luogo ad alcuna ammissione, sia nei ruoli dei lavoratori permanenti sia in quelli degli avventizi, senza che, per deliberazione dell'Ufficio del lavoro, sia stata dichiarata aperta la inscrizione e stabilito il numero dei posti da coprirsi.

Art. 30.

L'apertura delle inscrizioni nei ruoli dei lavoratori del porto sarà resa di pubblica ragione mediante apposito manifesto a cura del direttore dell'Ufficio.

Ogni richiedente l'inscrizione nei ruoli dovrà farne domanda all'Ufficio del lavoro entro il termine stabilito accludendovi un estratto dell'atto di nascita, il certificato di cittadinanza italiana, quello di residenza, il certificato penale e il certificato di buona condotta.

Questi due ultimi documenti dovranno essere di data non anteriore a tre mesi a quella della domanda.

Per il passaggio da avventizio a permanente l'interessato dovrà presentare i certificati penale e di buona condotta.

Art. 31.

Le domande saranno esaminate dal Consiglio del lavoro il quale giudicherà sulla idoneità dei richiedenti e stabilirà la graduatoria degli idonei, dopo aver esaminati gli atti e proceduto agli altri accertamenti necessari.

Saranno titoli di preferenza agli effetti della graduatoria le benemerenze acquistate in guerra, gli atti al valor di marina e al valor civile e l'esser figli o fratelli di lavoratori del porto.

La graduatoria sarà resa pubblica mediante affissione all'albo dell'Ufficio, e al comandante del porto è riservata la decisione sugli eventuali ricorsi, che dovranno essere presentati entro il termine di 15 giorni dalla detta pubblicazione.

Art. 32.

All'atto dell'inscrizione nei ruoli l'Ufficio del lavoro rilascerà ad ogni lavoratore una tessera a pagamento, con fotografia munita della firma dell'inscritto od altro segno di riconoscimento.

La tessera oltre alle generalità, indicherà la categoria, il ruolo ed il numero a cui è inscritto il lavoratore.

Art. 33.

Tutti i lavoratori del porto sono tenuti:

1° a presentarsi regolarmente alle chiamate e al lavoro;

2° a portare sempre con loro, ed esibire a qualunque richiesta dei funzionari od agenti dell'Ufficio del lavoro e della forza pubblica la tessera personale;

3° ad avere speciale cura di tale documento onde evitarne lo smarrimento, e in caso che questo avvenga, a denunziarlo immediatamente;

4° a notificare senza indugio le variazioni di residenza, la chiamata alle armi e tutte le altre circostanze che possano influire sulla loro reperibilità;

5° a non assentarsi dal lavoro se non con autorizzazione di chi dirige o sorveglia le operazioni;

6° ad eseguire sollecitamente ed a regola d'arte, in conformità delle disposizioni di chi spetta, i lavori loro affidati, evitando di arrecare danno a persone, merci, attrezzi e macchinari;

7° a rispettare i funzionari ed agenti dell'Ufficio del lavoro, della Regia capitaneria di porto, della Regia dogana e della forza pubblica e ad ubbidire agli ordini che dagli stessi venissero loro impartiti nei riguardi della disciplina del lavoro e della sicurezza e polizia portuarie;

8° ad eseguire i lavori della propria categoria senza sospenderli, nè parzialmente nè totalmente, per qualunque controversia potesse insorgere;

9° a non cedere ad altri per verun motivo la propria tessera, ed a non farsi sostituire da altri nel lavoro, sotto pena di radiazione dai ruoli;

10° ed in generale ad osservare tutte le norme e disposizioni riguardanti il lavoro portuario.

Art. 34.

Il direttore dell'Ufficio del lavoro potrà, per giustificati motivi, concedere delle licenze ai lavoratori in misura non superiore a tre mesi per ogni anno.

Art. 35.

Le cancellazioni dai ruoli saranno effettuate nei seguenti casi:

1° su richiesta scritta del lavoratore;

2° in caso di sua invalidità o decesso;

3° quando il lavoratore abbia superato il 65° anno di età;

4° quando abbia perduto uno dei requisiti di cui ai numeri 2, 4, 5, 6 dell'art. 27;

5° quando, per manifeste prove, debba ritenersi incapace al lavoro portuale od elemento pericoloso a sè ed agli altri, o si sia reso colpevole di autolesionismo;

6° quando dedotti i periodi di servizio militare e quelli di malattia comprovata, e le regolari assenze autorizzate dall'Ufficio, il lavoratore non abbia risposto per più di cinque volte consecutive, o durante l'anno per più di dieci volte anche non consecutive, alle chiamate fatte dall'ufficio di collocamento nelle ore stabilite dai regolamenti;

7° quando gli sia stata inflitta la radiazione dai ruoli.

I cancellati dai ruoli pei motivi di cui ai numeri 1 e 6 potranno essere riammessi, sempre che siano aperte le inscrizioni, venendo però reinscritti per ultimi nel ruolo degli avventizi.

Uguale trattamento potrà essere fatto a coloro che, essendo stati cancellati per cambiamento di residenza, avessero ripreso domicilio nella provincia di Spezia.

Art. 36.

Il Consiglio del lavoro, quando le condizioni del movimento portuale, a suo avviso, lo richiedano, potrà promuovere la revisione totale o parziale dei ruoli, la soppressione o fusione di categorie, ed eventualmente la formazione di nuove, o la loro ripartizione in ispecialità.

Cooperative di lavoratori.

Art. 37.

Il comandante del porto, sentito il Consiglio del lavoro, potrà autorizzare l'esercizio in porto a cooperative legalmente costituite.

Le cooperative così costituite potranno anche assumere imprese dirette di imbarco e sbarco a condizioni che per ciascuna specie di lavoro impieghino lavoratori della competente categoria prendendoli anche fuori della cooperativa quando questa non abbia un sufficiente numero di soci di quella stessa categoria.

Nessun lavoratore potrà essere contemporaneamente socio di più di una cooperativa.

Art. 38.

L'autorizzazione di cui al precedente articolo dovrà risultare da apposito atto di concessione. A tal uopo, insieme alla domanda, gli interessati dovranno presentare al comandante del porto i propri statuti e regolamenti e depositare copia dell'atto costitutivo, nonchè l'elenco dei soci e quello dei dirigenti e degli impiegati amministrativi e contabili con le rispettive generalità, dichiarando inoltre di conoscere e di accettare integralmente tutte le disposizioni del presente ordinamento.

Non potranno essere impiegati dalle cooperative individui che non posseggano i requisiti di cui ai numeri 2, 4, 5 dell'art. 27.

Il comandante del porto, sentito il Consiglio, potrà sospendere o revocare la concessione, senza che ciò dia luogo ad alcuna indennità.

Le decisioni del comandante del porto consteranno da deliberazione motivata.

Art. 39.

La concessione di lavoro non sarà accordata se, dalle disposizioni costitutive della cooperativa, non risultino pienamente ammesse e garantite le seguenti condizioni:

1° che tutti i soci della cooperativa, compresi i dirigenti, siano inscritti nei ruoli degli operai permanenti e che il numero massimo e minimo dei soci stessi sia ritenuto corrispondente alle esigenze del lavoro;

2° che ai soci spetti uguaglianza di trattamento sia nei diritti che nei doveri e che il lavoro sia fra tutti equamente ripartito;

3° che nessuno dei soci venga adibito a lavori diversi da quelli spettanti alla categoria cui appartiene la cooperativa;

4° che la cooperativa si proponga unicamente il regolare esercizio ed il buon andamento del lavoro portuale;

5° che chiunque dei lavoratori della categoria cui appartiene la cooperativa possa chiedere di farne parte, purchè non inscritto ad altra cooperativa, e sempre che alla sua ammissione non ostino disposizioni generali o speciali compresa la eventuale limitazione dei soci prevista al numero 1;

6° che qualunque socio, ed in qualunque momento, possa far atto di recesso dalla società con diritto di liquidare quanto gli spetta;

7° che i proventi del lavoro della cooperativa vengano ripartiti fra i soci, senz'altra ritenuta che quella necessaria per acquisto, manutenzione, riparazione e rinnovazione degli attrezzi di lavoro, per spese generali di amministrazione, per indennizzo di danni a terzi, il tutto nella misura che sarà autorizzata dall'Ufficio del lavoro in armonia con le disposizioni di legge;

8° che nessuno storno, per nessun motivo, possa farsi dei fondi, assegnati agli scopi sopraindicati, e che, nel caso di revoca della concessione, come pure di scioglimento della società, di tali fondi nonchè dell'attrezzamento non si possa disporre senza autorizzazione dell'Ufficio del lavoro;

9° che la cooperativa riconosca all'Ufficio del lavoro il diritto di esercitare, sia continuativamente, sia saltuariamente, atti di controllo, ispezione e sindacato sulla sua amministrazione; e quindi l'obbligo da parte sua di esibire

tutti i registri contabili e documenti che all'uopo le venissero richiesti dall'Ufficio stesso;

10° che la cooperativa si impegni di esonerare dalla propria direzione ed amministrazione quegli individui che, a giudizio dell'Ufficio del lavoro, non diano affidamento di regolare amministrazione o siano da ritenersi elementi perturbatori del lavoro;

11° che la cooperativa riconosca all'autorità portuale il diritto di requisire in caso di revoca o sospensione della concessione, e senza alcuna formalità gli attrezzi ad essa appartenenti ed eventualmente di darli in uso ad altri, e ciò verso un'equa indennità di utilizzazione da determinarsi, in caso di disaccordo, da una Commissione di tre arbitri nominati uno dal comandante del porto, uno dalla cooperativa, il terzo dal presidente del tribunale civile della Spezia;

12° che sia ammesso il reclamo da parte dei singoli soci contro l'organo dirigente della cooperativa e che il reclamo possa essere risoluto dall'Ufficio del lavoro, sentito il Consiglio, salvo appello al comandante del porto.

Art. 40.

La concessione di esercizio alle cooperative è subordinata al versamento all'Ufficio del lavoro di un congruo canone annuo la cui misura sarà determinata caso per caso dal comandante del porto, sentito il Consiglio del lavoro, in base al numero dei soci, e che dovrà essere tosto reintegrata ogni qualvolta venisse per qualsiasi causa ridotta.

Le cauzioni potranno essere costituite da titoli dello Stato e salvo gli eventuali diritti dei terzi esse o loro rimanenze saranno, nei casi previsti, restituite a chi di ragione in base al criterio che la quota da restituirsi a ciascun socio debba essere quella risultante dalla divisione dell'ammontare complessivo netto dei fondi in atto esistenti per il numero dei soci.

Art. 41.

Le cooperative dovranno di volta in volta comunicare all'Ufficio del lavoro le variazioni occorse negli elenchi dei rispettivi soci, dirigenti ed impiegati, indicando, secondo i casi per ogni persona, cognome, nome, paternità, categoria, numero di ruolo qualifica e genere d'impiego.

Esse dovranno inoltre denunciare all'Ufficio del lavoro, per i provvedimenti disciplinari, i soci che si fossero resi colpevoli di infrazioni ai regolamenti, e saranno infine tenute a fornire tutte le notizie e i dati statistici sull'impiego degli operai e sui lavori eseguiti che venissero loro richiesti dall'Ufficio.

Art. 42.

Le cooperative rispondono direttamente verso i datori di lavoro della osservanza dei contratti di lavoro od altri equivalenti impegni che abbiano assunto.

Inoltre nei confronti dell'Ufficio del lavoro, e nel confronto di terzi, le cooperative rispondono di qualsiasi obbligazione potesse sorgere a carico dei propri soci per causa di lavoro e dei contratti od altri impegni assunti da esse, indipendentemente dalle responsabilità speciali in cui possano incorrere personalmente gli inscritti.

Art. 43.

Le concessioni alle cooperative potranno essere sospese o revocate dal comandante del porto, sentito il Consiglio del lavoro quando:

1° la cooperativa non si sia attenuta alle norme del presente ordinamento, o quando abbia sotto qualsiasi pretesto applicato tariffe o retribuzioni di lavoro diverse da quelle in vigore;

2° la cooperativa si sia astenuta dal lavoro per cause non di forza maggiore, oppure quando, avendo soci disponibili, si sia rifiutata di provvedere al lavoro richiestole;

3° la cooperativa, condannata al risarcimento dei danni arrecati alle persone o cose, non abbia provveduto al pagamento nel termine stabilito;

4° non abbia eseguite le disposizioni impartite dall'Ufficio del lavoro, nell'esercizio del suo diritto di controllo, ispezione e sindacato sul funzionamento di essa;

5° entro il termine, caso per caso stabilito, non siano esonerati dalla direzione e amministrazione della cooperativa gli individui di cui al n. 10 dell'art. 39.

Nei casi di minor gravità, invece di revocare o sospendere la concessione, il comandante del porto, sentito il Consiglio del lavoro, avrà facoltà di incamerare, in tutto od in parte, la cauzione della cooperativa inadempiente.

Datori di lavoro e imprese.

Art. 44.

Sono datori di lavoro, agli effetti del presente ordinamento, tutti coloro che ricorrono ad impiego diretto di lavoratori e di mezzi di opera per provvedere ai servizi di cui all'art. 22.

I datori di lavoro sono soggetti alle norme del presente ordinamento: devono rispetto agli agenti dell'Ufficio del lavoro e sono tenuti ad osservare le disposizioni che da essi fossero loro impartite. In caso di trasgressione l'Ufficio, oltre all'applicazione delle sanzioni stabilite, potrà negare l'impiego di personale o l'uso di mezzi di opera o comunque sospendere in qualsiasi momento i lavori in corso dei trasgressori, restando a carico di costoro tutte le conseguenze derivanti da tali provvedimenti.

I datori di lavoro che, a giudizio dell'Ufficio, sentito anche il parere della Camera di commercio, esercitano in porto, e nei servizi di cui all'art. 22, funzioni d'impresa, oltrechè soggetti alle norme comuni riguardanti i datori di lavoro in genere, sono disciplinati dalle regole di cui agli articoli seguenti.

Art. 45.

Nessuno potrà esercitare le funzioni di impresario di sbarco e imbarco di merci in porto se non abbia ottenuta concessione dal comandante del porto, sentito il Consiglio del lavoro.

Per ottenere la concessione gli impresari suddetti devono farne domanda allegandovi i seguenti documenti:

a) certificato di nascita;

b) certificato di cittadinanza e domicilio;

c) certificato penale da cui risultino immuni delle condanne previste nell'art. 27 e certificato di buona condotta;

d) certificato di iscrizione presso la Camera di commercio.

Le imprese costituite in società commerciali presenteranno invece:

a) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto;

b) certificato della Camera di commercio da cui risultino i nomi del presidente, del direttore e dell'amministratore delegato;

c) i certificati penali comprovanti che costoro non abbiano riportato alcuna delle condanne di cui all'art. 27.

Tutte le imprese saranno inscritte in un elenco che verrà reso di pubblica ragione.

Art. 46.

Il personale che adempie in porto a funzioni di fiducia nell'interesse dei datori di lavoro deve essere di pieno gradimento dell'Ufficio, e a tale effetto i datori hanno l'obbligo di denunziare detto personale all'Ufficio stesso, il quale ne prenderà nota in appositi elenchi.

Il personale di fiducia deve osservanza alle disposizioni dell'Ufficio del lavoro ed ha l'obbligo di osservare tutte le norme regolanti il lavoro portuale. I datori di lavoro sono responsabili del fatto dei fiduciari da essi impiegati. Chiunque fosse sorpreso ad esercitare in porto le suddette funzioni senza essere in nota presso l'Ufficio del lavoro sarà immediatamente allontanato dal porto e il datore, che lo avrà indebitamente impiegato, sarà passibile di pena pecuniaria ai sensi dell'art. 63.

Art. 47.

La concessione di cui all'art. 45 è subordinata alle seguenti condizioni:

a) versamento di un canone annuo e deposito di una cauzione a garanzia dell'osservanza delle presenti disposizioni da determinarsi dal comandante del porto, sentito il Consiglio del lavoro;

b) obbligo del concessionario di presentare un elenco dei galleggianti, materiali ed apparecchi che gli appartengono, sia in proprietà che in locazione almeno annuale, e di riconoscere nell'Ufficio del lavoro il diritto di requisirli nei casi previsti e di darli in uso ad altri senza alcuna formalità, e ciò contro un'equa indennità di utilizzazione, da determinarsi in caso di disaccordo, da tre arbitri nominati uno dal comandante del porto, uno dal concessionario, e il terzo dal presidente del Tribunale civile della Spezia;

c) impegno del concessionario di riconoscere la sua responsabilità verso i terzi per i danni che derivassero dalla sospensione del lavoro ordinatagli dall'Ufficio in caso di inosservanza dei regolamenti o delle disposizioni che gli fossero impartite.

Art. 48.

Le concessioni alle imprese potranno essere sospese o revocate in ogni tempo dal comandante del porto, sentito il Consiglio del lavoro, senza alcuna indennità, quando:

1° il concessionario od alcuno dei dirigenti o rappresentanti della società stessa riporti una delle condanne di cui all'art. 27 o sia venuta a mancargli la capacità legale, salvo per le società il diritto di sostituire il dirigente condannato od inabilitato;

2° il concessionario sia recidivo nel non attenersi alle disposizioni che lo riguardano, o nell'applicare abusivamente tariffe superiori a quelle stabilite, o nel presentare agli interessati fatture comprendenti operazioni non eseguite o spese non sostenute;

3° sentito anche il parere della Camera di commercio, risulti che la capacità tecnica o finanziaria della impresa sia ridotta, in confronto di quella accertata al momento della concessione, in misura tale da non dare più affidamento per il regolare esercizio del lavoro;

4° il concessionario si astenga dalla esecuzione dei servizi assunti, per cause non di forza maggiore.

Nei casi di minor gravità invece di revocare o sospendere la concessione, il comandante del porto, sentito il Consiglio del lavoro, avrà facoltà di incamerare tutto o in parte la cauzione che sarà devoluta alla Cassa pensioni.

Art. 49.

Agli effetti della vigilanza che il direttore dell'Ufficio del lavoro deve esercitare a termini del presente regolamento, i datori di lavoro sono tenuti ad esibire all'Ufficio stesso o ai suoi agenti tutti i documenti che fossero loro richiesti.

Norme di lavoro e tariffe.

Art. 50.

Il Consiglio del lavoro provvederà all'esame delle domande o proposte presentate dalle classi operaie o commerciali in materia di ordinamento o retribuzione del lavoro e potrà anche, di sua iniziativa, formare progetti di tariffe e proporre aggiunte o varianti all'ordinamento del lavoro, promuovendone l'approvazione Ministeriale a norma dell'art. 3 del decreto-legge n. 232 del 1° febbraio 1925.

Le tariffe e le norme di lavoro concordate in Consiglio e come sopra approvate saranno obbligatorie pei datori di lavoro e pei lavoratori ad ogni effetto.

Art. 51.

L'Ufficio del lavoro, sentito il Consiglio, provvederà, con appositi regolamenti, a stabilire le norme di lavoro proprie ad ogni categoria, ed a fissare i relativi orari, nonchè la composizione e la produzione delle squadre o mani di lavoro.

Art. 52.

Tutte le operazioni di cui all'art. 22 del presente ordinamento, salvo le eccezioni esplicitamente previste, debbono essere eseguite a mezzo di lavoratori inscritti nei ruoli dell'ufficio del lavoro.

Gli individui non inscritti sorpresi a lavorare in porto saranno allontanati anche colla forza, ancorchè il lavoro non sia ultimato.

I datori di lavoro che li hanno impiegati dovranno versare come penale, per ciascun individuo indebitamente impiegato e per ciascuna giornata di lavoro, il triplo della giornata di salario stabilita per gli operai di ruolo.

Art. 53.

E' in facoltà dei capitani dei velieri o motovelieri di stazza lorda non superiore a 500 tonnellate di adibire l'equipaggio al lavoro di stivaggio e disistivaggio del carico.

Art. 54.

Il lavoro sui moli e banchine, nei depositi od a bordo di qualsiasi nave o galleggiante per le operazioni sulle merci di cui all'art. 22 sarà assegnato esclusivamente ai lavoranti permanenti a turno, per il tramite delle rispettive associazioni e sotto la vigilanza dell'Ufficio del lavoro.

Se per il disimpegno del lavoro non fossero sufficienti i lavoratori permanenti, saranno chiamati a turno gli avventizi.

Quando per eccezionali circostanze anche gli avventizi non fossero bastevoli, i dirigenti le cooperative, previa autorizzazione dell'Ufficio del lavoro, richiederanno il concorso di lavoranti occasionali.

Questi per tale effetto non acquistano alcun diritto al passaggio nei ruoli.

E' sempre in facoltà dell'Ufficio di negare l'avviamento al lavoro di operai occasionali, che pei loro precedenti non diano sicura garanzia per il buon andamento del lavoro portuale.

Art. 55.

I pesatori possono essere scelti nel rispettivo ruolo dai datori di lavoro e da questi avviati direttamente al lavoro, salvo a darne nota all'Ufficio colla richiesta prescritta per tutti i lavoratori.

Art. 56.

Nella esecuzione del lavoro tanto i datori quanto gli operai dovranno usare le cautele necessarie per evitare danni alle persone o cose.

I colpevoli saranno passibili di sanzioni disciplinari, salvo le maggiori pene previste dalla legge comune e le responsabilità civili in cui fossero incorsi.

Art. 57.

L'Ufficio del lavoro portuale pel fatto del presente ordinamento, non assume alcuna responsabilità presso i terzi per l'opera dei datori di lavoro e dei lavoratori.

Le disposizioni date dagli agenti dell'Ufficio nell'assegnazione degli uomini e nell'esecuzione del lavoro hanno carattere di provvedimenti d'ordine; ma la direzione del lavoro e le responsabilità che ne conseguono rimangono a carico dei datori e delle cooperative che disporranno direttamente dell'opera dei lavoratori e che risponderanno anche dei danni prodotti dagli stessi nell'esecuzione, salvo per questi danni il diritto di rivalsa verso i colpevoli nei limiti delle retribuzioni a costoro spettanti e subordinatamente al preventivo soddisfacimento delle pene pecuniarie eventualmente ad essi inflitte dall'Ufficio del lavoro.

Art. 58.

Per il lavoro nel porto, oltre alle domeniche, saranno considerate festive soltanto le giornate indicate come tali, a tutti gli effetti civili, dal R. decreto 30 dicembre 1923, numero 2859.

Controversie e sanzioni.

Art. 59.

Le controversie individuali che sorgono in materia di ordinamento e di retribuzione del lavoro saranno decise dal direttore dell'Ufficio del lavoro, senza formalità, sentite le parti od i loro rappresentanti.

Entro il termine di giorni cinque dalla comunicazione della decisione, gli interessati potranno ricorrere al comandante del porto il quale giudicherà inappellabilmente.

La composizione delle controversie collettive verrà esperita in via di conciliazione dal Consiglio del lavoro, su domanda delle parti.

Mancando la conciliazione, l'Ufficio del lavoro promuoverà la determinazione del Ministero delle comunicazioni ai termini dell'art. 3 del R. decreto legge 232 del 1° febbraio 1925.

Art. 60.

Ogni sospensione di lavoro non dipendente da controversie collettive, o che dipendendo da tali controversie venisse attuato senza adire un Consiglio del lavoro e prima della pubblicazione del giudizio definitivo ovvero prima che sia trascorso almeno un mese dalla presentazione della domanda quando non fosse ancora intervenuto tale giudizio, darà luogo, secondo la gravità delle circostanze, alla sospensione o alla revoca delle concessioni di esercizio rilasciate alle cooperative i cui soci abbiano abbandonato il lavoro e alla perdita parziale o totale delle relative cauzioni.

Salve le sanzioni previste da altre leggi gli operai che avranno abbandonato il lavoro, e che non lo riprenderanno immediatamente dopo l'intimazione che verrà ad essi fatta, saranno considerati rinunciatari alla inscrizione nei ruoli dell'Ufficio del lavoro portuale, e sarà autorizzata l'assunzione in loro vece di altri lavoratori, anche estranei ai ruoli, che avranno diritto alle retribuzioni in vigore per la mano d'opera portuaria colla sola deduzione di una quota da stabilirsi per l'uso degli attrezzi che fossero stati loro affidati.

I ruoli corrispondenti agli operai dichiarati rinunciatari verranno ricostituiti, e all'uopo l'Ufficio del lavoro disporrà dapprima il passaggio a permanenti degli avventizi che non avessero abbandonato il lavoro e riserverà i posti vacanti nel ruolo degli avventizi agli operai estranei che avendo prestato servizio durante la sospensione, ne facessero richiesta, dopo di che potrà addivenire alla reinscrizione degli operai scioperanti nell'ordine in cui si fossero spontaneamente ripresentati al lavoro, fino al completamento della forza numerica stabilita per ciascuna categoria.

Gli operai avventizi che avessero preso parte alla sospensione del lavoro non saranno comunque ripristinati nei ruoli.

Le sospensioni di lavoro provocate nelle stesse condizioni da imprese di lavoro daranno luogo alla sospensione o alla revoca delle condizioni di esercizio rilasciate alle imprese medesime, nonchè alla perdita parziale o totale delle relative cauzioni, e alla eventuale requisizione degli attrezzi da lavoro, salve sempre le sanzioni previste da altre leggi.

Art. 61.

Quando la sospensione del lavoro abbia luogo dopo la pubblicazione del giudizio definitivo, ovvero dopo che sia trascorso un mese dalla presentazione della domanda quando non fosse ancora intervenuto tale giudizio, si adotteranno i seguenti provvedimenti.

Nel caso di sospensione da parte dei lavoratori, e fino a quando essa sia mantenuta, i datori di lavoro potranno servirsi di altro personale anche estraneo ai ruoli, il quale sarà retribuito come all'articolo precedente, e riceverà inoltre all'atto del suo licenziamento una indennità da stabilirsi dall'Ufficio e da prelevarsi sulle cauzioni delle cooperative implicate nella sospensione, anche fino ad esaurimento delle cauzioni stesse.

Art. 62.

Ove poi la sospensione del lavoro si prolungasse in modo da recare grave turbamento nello svolgimento del traffico del porto, potranno essere adottati i provvedimenti di cui al comma 3° dell'art. 60.

Se la sospensione avvenga per parte delle imprese il loro materiale galleggiante e i loro apparecchi potranno essere requisiti e dati in uso ad altri, e le loro cauzioni, in tutto o in parte, incamerate.

Art. 63.

Le punizioni disciplinari, che possono essere inflitte alle persone od Enti addetti al lavoro in porto per le infrazioni alle norme del presente ordinamento e alle disposizioni in genere dell'Ufficio del lavoro portuale, sono quelle stabilite dal R. decreto-legge n. 232 in data 1° febbraio 1925, e cioè:

Per i singoli lavoratori:

a) pena pecuniaria sino a L. 100;

b) sospensione dal lavoro sino a giorni 10;

c) radiazione dai ruoli.

Per le associazioni dei lavoratori e per i datori di lavoro:

a) pena pecuniaria sino a L. 500;

b) sospensione della concessione di esercizio sino a 30 giorni;

c) revoca della concessione stessa.

Nei riguardi delle associazioni di lavoratori e dei datori di lavoro la pena pecuniaria viene applicata, quando ne sia il caso, per ogni individuo impiegato e per ogni giornata di lavoro, in modo però che l'importo globale della pena non superi la misura massima prevista.

Le punizioni disciplinari, tranne le sospensioni o revoche di concessioni di esercizio sono inflitte dal direttore dell'Ufficio del lavoro, salvo appello al comandante del porto.

La sospensione o revoca delle concessioni d'esercizio alle associazioni dei lavoratori o dei datori di lavoro sarà decretata dal comandante del porto sentito il Consiglio del lavoro.

Art. 64.

I provvedimenti disciplinari presi a carico dei lavoratori, associazioni, cooperative e imprese di lavoro sono pubblicati all'albo dell'Ufficio del lavoro e la loro applicazione non pregiudica quella delle altre sanzioni penali, nè le responsabilità civili a termini delle vigenti leggi.

Il prodotto delle pene pecuniarie andrà per 2 terzi ad esclusivo beneficio della Cassa pensioni di cui all'art. 20 e per un terzo agli agenti che avranno accertata l'infrazione.

Art. 65.

Le infrazioni delle presenti norme commesse da persone od Enti non contemplati dall'ordinamento, saranno punite dal comandante del porto a termini dell'art. 422 del Codice per la marina mercantile, come infrazione alla polizia del porto.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli in materia di sospensioni collettive di lavoro non infirmano quelle altre che fossero previste da leggi in vigore.

Disposizione transitoria.

Art. 66.

Per la prima volta i rappresentanti del ceto marittimo-commerciale del Consiglio del lavoro di cui alla lettera *f*) dell'art. 3 saranno nominati dal Commissario governativo della Camera di commercio e dureranno in carica fino a che non sarà possibile procedere alla elezione di cui all'art. 4.

Analogamente i rappresentanti dei lavoratori saranno nominati dal comandante del porto e resteranno in carica fino a quando l'organizzazione operaia renda possibile le elezioni regolari.

Art. 67.

Entro un mese dall'entrata in vigore del presente regolamento i datori di lavoro e le associazioni operaie che a quella data esercitavano in porto dovranno presentare all'Ufficio del lavoro le domande e i documenti richiesti per ottenere la concessione prescritta.

Trascorso tale termine sarà inibito l'esercizio a quelle imprese od associazioni che non avranno ottemperato a quanto sopra.

Roma, addì 13 gennaio 1926. *Il Ministro*: CIANO.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della Sanità pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame, n. 45, dal 2 all'8 novembre 1925.

Provincia	Circondario	Comuni	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla settimana precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Carbonchio ematico					
Alessandria	Acqui	Bubbio	B	—	1
Id	Id	Mombaldone	B	—	1
Id.	Asti	Castagnole	B	1	—
Id.	Id	Cocconato	B	1	—
Id.	Casale Mon.	Murisengo	B	1	
Id.	Id.	Spigno Monf.	B	1	
Aquila d. Abr.	Cittaducale	Cittaducale	B		1
Bari d. Puglie	Bari	Bari	B	—	2
Belluno	Belluno	Belluno	B	—	1
Bergamo	Bergamo	Sušio	B	1	
Caserta	Gaeta	Fondi	B	—	1
Firenze	San Miniato	San Miniato	B	—	1
Lecce	Brindisi	Brindisi	S	—	1
Macerata	Camerino	Fiastra	B	—	1
Milano	Abbiategrasso	Magenta	B	—	1
Id	Monza	Brassano	B	—	1
Novara	Biella	Mottalciata	B	—	1
Parma	Borgo S. Donn.	Borgo S. Donn.	B	—	1
Piacenza	Piacenza	Castel S. Giov.	B	—	1
Potenza	Matera	Matera	B	1	
Roma	Viterbo	Barbarano	B		1
Salerno	Campagna	Postiglione	B	—	1
Id.	Sala Consilina	Sala Consilina	B	—	1
Sassari	Sassari	Nulvi	B	—	1
Taranto	Taranto	Laterza	B		1
				6	20
Carbonchio sintomatico					
Cagliari	Cagliari	Capoterra	B	1	—
Potenza	Matera	Salandra	B	1	—
Siena	Montepulciano	Siena	B		1
Verona	Verona	Illasi	B		1
				2	2
Afta epizootica					
Alessandria	Acqui	[illegible]	B	1	—
Id.	Alessandria	Alessandria	B	8	
Id.	Id	Cassine	B	1	
Id.	Id.	Castellazzo d. Ant.	B		1
Id.	Id	Frugarolo	B	6	[illegible]
Id.	Id	Masio	B		3
Id.	Id	San Salvatore	B		1
Id	Asti	Agliano	B	3	—
Id	Id	Asti	B	—	1

Provincia	Circondario	Comuni	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla settimana precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Segue: Afta epizootica					
Alessandria	Asti	Calosso	B	1	—
Id	Id	Castagnole L.	B	[illegible]	5
Id	Id	Cortazzone	B	3	
Id	Id	Costigliole	B	6	6
Id	Id	Isola d'Asti	B	—	8
Id	Id	Monale	B	1	
Id	Id	[illegible]	B		3
Id.	Id	Piea	B		1
Id	Id.	Revigliasco	B		1
Id.	Id	San Damiano	B	12	1
Id	Id	Tigliole	B	—	1
Id.	Id	Valfenera	B	3	
Id.	Id	Villafranca	B	1	
Id	Id	Villanova	B		6
Id.	Casale Monf.	[illegible]	B		1
Id	Id	Casorzo	B	1	
Id.	Id	Gabiano	B	2	
Id.	Id.	Odalengo Gr.	B		1
Id.	Id	Ozzano	B		
Id	Id	Pontestura	B	1	
Id	Id	[illegible]	B		1
Id	Novi Ligure	Capriata d'O.	B		1
Id	Tortona	Casalnoceto	B		1
Id.	Id	Castelnuovo S.	B		1
Id	Id	Sale	B		
Id	Id	Tortona	B	[illegible]	1
Ancona	Ancona	Ancona	B	1	1
Id	Id	Arcevia	B	2	
Id	Id	Camerano	B	1	1
Id.	Id	Camerata P.	B	[illegible]	
Id	Id	Chiaravalle	B	1	3
Id	Id	Corinaldo	B	1	—
Id	Id	Fabriano	B	[illegible]	
Id	Id	Falconara	B		1
Id	Id	Genga	B	2	1
Id	Id.	Jesi	B	1	
Id	Id	Loreto	B	1	1
Id	Id	Monsano	B	1	1
Id	Id	Montemarciano	B	—	1
Id	Id	Monte Roberto	B	1	
Id	Id	Monte S. Vito	B	5	
Id.	Id	Osimo	B	5	—
Id.	Id	Ostra	B	[illegible]	—
Id	Id	Ostra Vetere	B	3	—
Id	Id	San Marcello	B	3	
Id	Id	Sassoferrato	B	1	1
Id	Id	Sirolo	B		1
Id	Id	Staffolo	B	[illegible]	
Aquila d. Abr.	Avezzano	Avezzano	B		8
Id	Id	[illegible]	B		2
Id	Id	[illegible]	B	2	
Id	Id	Pescina	B		2
Id	Id	Trasacco	B		1
Id	Cittaducale	Cittaducale	B	1	
Id	Id	[illegible]	B	1	
Id	Id	[illegible]	B	1	
Id	Sulmona	Campo di G.	BO		3
Arezzo	Arezzo	[illegible]	B		3
Id	Id	Arezzo	B	[illegible]	
Id	Id	Bibbiena	B	3	
Id	Id	Bucine	B		2
Id	Id	Castel S. N.	B		2
Id	Id	Foiano d. C.	B	1	1
Id	Id	Lucignano	B	3	
Id	Id	Montevarchi	B	3	
Id	Id	Pergine	B	3	1

Segue *Afta epizootica.*

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Arezzo	Arezzo	Sansepolcro	B	4	3
Id.	Id.	Terranova Br.	B	2	—
Ascoli Piceno	Ascoli	Ascoli	B	2	1
Id.	Id.	Montalto	B	2	—
Id.	Id.	Montedinove	B	1	—
Id.	Id.	Rotella	B	—	2
Id.	Fermo	Falerone	B	4	—
Id.	Id.	Fermo	B	3	—
Id.	Id.	Magliano	B	1	—
Id.	Id.	Massa	B	3	—
Id.	Id.	Montappone	B	1	—
Id.	Id.	Montefiore	B	—	1
Id.	Id.	Montegiorgio	B	11	2
Id.	Id.	Montegranaro	B	—	6
Id.	Id.	Monte V. Corr.	B	2	—
Id.	Id.	Servigliano	B	9	—
Avellino	Avellino	Avellino	B	—	1
Bari d. Puglie	Bari	Giovinazzo	B	1	—
Id.	Barletta	Andria	B	3	—
Id.	Id.	Molfetta	B	—	6
Belluno	Belluno	Agordo	B	1	—
Id.	Id.	Cencenighe	B	8	4
Id.	Id.	Gosaldo	B	6	—
Id.	Id.	Limana	B	2	1
Id.	Id.	Mel	B	—	1
Id.	Id.	Rivamonte	B	—	4
Id.	Id.	Taibon	B	23	8
Id.	Id.	Vallada	B	9	—
Id.	Id.	Valle	B	—	1
Id.	Id.	Voltago	B	1	—
Id.	Feltre	Cesio	B	1	1
Id.	Id.	Feltre	B	2	2
Id.	Id.	Pedavena	B	1	—
Id.	Id.	Quero	B	2	1
Id.	Id.	Santa Giustina	B	4	1
Id.	Id.	Vas	B	1	—
Id.	Pieve di Cadore	Calalzo	B	3	5
Id.	Id.	Lozzo	B	—	1
Benevento	Cerreto Sann.	S. Agata Goti	B	9	—
Bergamo	Bergamo	Adrara S. Mar.	B	—	1
Id.	Id.	Albegno	B	4	—
Id.	Id.	Albino	B	—	2
Id.	Id.	Almenno S. B.	B	1	—
Id.	Id.	Bagnatica	B	1	—
Id.	Id.	Bergamo	B	1	—
Id.	Id.	Bolgare	B	2	1
Id.	Id.	Bottanuco	B	4	—
Id.	Id.	Brembate Sotto	B	—	2
Id.	Id.	Carobbio	B	—	1
Id.	Id.	Chignolo	B	—	1
Id.	Id.	Colognola	B	2	—
Id.	Id.	Carnasco	B	—	1
Id.	Id.	Curno	B	—	1
Id.	Id.	Desenzano	B	1	—
Id.	Id.	Dossena	B	—	1
Id.	Id.	Filago	B	1	—
Id.	Id.	Gorle	B	2	—
Id.	Id.	Grignano	B	1	—
Id.	Id.	Madone	B	3	—
Id.	Id.	Nembro	B	2	1
Id.	Id.	Nese	B	2	—
Id.	Id.	Pedrengo	B	—	1
Id.	Id.	S. Paolo d'A.	B	2	—
Id.	Id.	S. Pietro d'O.	B	—	1
Id.	Id.	S. Stefano	B	2	1
Id.	Id.	Sarnico	B	—	1

Segue *Afta epizootica*

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Bergamo	Bergamo	Sforzatica	B	2	2
Id.	Id.	Stezzano	B	5	2
Id.	Id.	Suisio	B	3	1
Id.	Id.	Tagliuno	B	3	6
Id.	Id.	Telgate	B	11	1
Id.	Id.	Trescore	B	1	—
Id.	Id.	Vall'Alta'	B	—	1
Id.	Id.	Valtesse	B	1	—
Id.	Clusone	Castione	B	3	—
Id.	Id.	Colere	B	2	—
Id.	Id.	Monasterolo	B	5	—
Id.	Id.	Oltrepovo	B	4	—
Id.	Id.	Piario	B	1	—
Id.	Id.	Rovetta	B	1	3
Id.	Id.	Schilpario	B	1	—
Id.	Id.	Vilminore	B	12	—
Id.	Treviglio	Antegnate	B	2	—
Id.	Id.	Arcene	B	—	1
Id.	Id.	Arsago	B	1	—
Id.	Id.	Boltiere	B	1	—
Id.	Id.	Brignano	B	3	—
Id.	Id.	Calcinate	B	6	—
Id.	Id.	Calcio	B	3	2
Id.	Id.	Caravaggio	B	16	5
Id.	Id.	Cavernago	B	4	—
Id.	Id.	Cologno	B	1	—
Id.	Id.	Comun Nuovo	B	5	—
Id.	Id.	Cortenova	B	1	—
Id.	Id.	Covo	B	2	—
Id.	Id.	Fara Olivana	B	2	—
Id.	Id.	Fontanella	B	1	3
Id.	Id.	Grassobbio	B	8	—
Id.	Id.	Martinengo	B	5	3
Id.	Id.	Misano	B	6	—
Id.	Id.	Morengo	B	—	1
Id.	Id.	Pumenengo	B	1	3
Id.	Id.	Romano	B	6	—
Id.	Id.	Torre Pallavic.	B	—	2
Id.	Id.	Treviglio	B	6	—
Id.	Id.	Urgnano	B	1	—
Id.	Id.	Verdello	B	2	—
Id.	Id.	Zanica	B	2	3
Bologna	Bologna	Castelfranco E.	B	—	5
Id.	Id.	Granarolo	B	—	5
Id.	Id.	Persiceto	B	—	7
Id.	Imola	Castel S. Piet.	B	—	3
Id.	Id.	Imola	B	—	7
Brescia	Breno	Pian Camuno	B	2	2
Id.	Brescia	Bagnolo Mella	B	—	2
Id.	Id.	Botticino Matt.	B	—	3
Id.	Id.	Calvisano	B	5	9
Id.	Id.	Carpenedolo	B	4	5
Id.	Id.	Cilivergbe	B	—	2
Id.	Id.	Cossirano	B	5	2
Id.	Id.	Ghedi	B	3	7
Id.	Id.	Lonato	B	5	5
Id.	Id.	Montichiari	B	6	—
Id.	Id.	Trenzano	B	3	2
Id.	Chiari	Barco	B	2	2
Id.	Id.	Capriolo	B	3	4
Id.	Id.	Chiari	B	4	3
Id.	Id.	Orzinuovi	B	4	6
Id.	Id.	Orzivecchi	B	3	—
Id.	Id.	Villachiara	B	5	2
Id.	Salò	Salò	B	—	2
Id.	Verolanuova	Alfianello	B	3	—

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
		Segue *Afta epizootica.*			
Verolanuova	Alfianello	Bassano Bresc.	B	—	2
Id.	Id.	Gottolengo	B	3	7
Id.	Id.	Seniga	B	8	2
Campobasso	Isernia	Fornelli	B	1	1
Id.	Id.	S. Vincenzo V.	B	1	—
Id.	Larino	Montefalcore	B	2	—
Id.	Id.	Id.	S	1	—
Caserta	Nola	Marigliano	B	—	5
Id.	Sora	Cassino	B	—	2
Id.	Id.	Piedimonte	B	—	2
Catania	Acireale	Acireale	B	—	1
Id.	Nicosia	Troina	B	—	1
Catanzaro	Catanzaro	Cervo	B	2	1
Id.	Id.	Cropani	B	1	—
Id.	Monteleone	Serra S. Bruno	B	2	1
Id.	Nicastro	Maida	B	—	3
Id.	Id.	Nicastro	B	3	3
Id.	Id.	Sambiase	B	3	2
Id.	Id.	Id.	O	4	3
Como	Como	Alzate Brianza	B	—	6
Id.	Id.	Anzano del P.	B	—	1
Id.	Id.	Bregnano	B	2	—
Id.	Id.	Buccinigo	B	1	—
Id.	Id.	Cagno	B	2	1
Id.	Id.	Camnago Fal.	B	—	1
Id.	Id.	Cantù	B	—	2
Id.	Id.	Carlazzo	B	—	1
Id.	Id.	Cerano d'Intel.	B	11	2
Id.	Id.	Cernobbio	B	2	—
Id.	Id.	Colico	B	1	1
Id.	Id.	Como	B	2	1
Id.	Id.	Costa Masnaga	B	—	1
Id.	Id.	Erba Incino	B	—	2
Id.	Id.	Figino Serenza	B	—	1
Id.	Id.	Fino Mornasco	B	—	2
Id.	Id.	Gaggino	B	2	—
Id.	Id.	Gironico	B	4	—
Id.	Id.	Inverigo	B	2	—
Id.	Id.	Lurago d'Erba	B	1	2
Id.	Id.	Lurate Abbate	B	1	—
Id.	Id.	Maslianico	B	—	3
Id.	Id.	Orsenigo	B	2	—
Id.	Id.	Palanzo	B	6	—
Id.	Id.	Piazza S. Stef.	B	2	1
Id.	Id.	Pigra	B	44	—
Id.	Id.	Porlezza	B	1	1
Id.	Id.	Rodero	B	—	1
Id.	Id.	Rogeno	B	1	2
Id.	Id.	Rovellasca	B	—	1
Id.	Id.	Solbiate	B	2	1
Id.	Id.	Tavordo	B	10	14
Id.	Lecco	Annone Brianz.	B	3	—
Id.	Id.	Asso	B	2	—
Id.	Id.	Ballabio Infer.	B	2	1
Id.	Id.	Bosisio	B	2	—
Id.	Id.	Canzo	B	—	3
Id.	Id.	Casatenuovo	B	1	1
Id.	Id.	Cassago	B	—	1
Id.	Id.	Cassina Mar.	B	—	1
Id.	Id.	Cernusco Lom.	B	6	7
Id.	Id.	Cremeno	B	—	1
Id.	Id.	Galbiate	B	1	—
Id.	Id.	Introbio	B	4	1
Id.	Id.	Lecco	B	3	1
Id.	Id.	Oggionno	B	4	—
Id.	Id.	Olgiate Molg.	B	1	—
		Segue *Afta epizootica.*			
Como	Lecco	Osnago	B	1	1
Id.	Id.	Pescate	B	1	—
Id.	Id.	Proserpio	B	—	1
Id.	Id.	Ravellino	B	—	1
Id.	Id.	Rongio	B	—	4
Id.	Id.	Sala al Barro	B	1	1
Id.	Id.	Verderio Infer.	B	1	1
Id.	Id.	Verderio Sup.	B	3	1
Id.	Varese	Abbiate Guazz.	B	2	—
Id.	Id.	Angera	B	8	5
Id.	Id.	Arcisate	B	—	7
Id.	Id.	Barasso	B	3	—
Id.	Id.	Barza	B	—	2
Id.	Id.	Barzola	B	—	6
Id.	Id.	Bedero Valcuv.	B	—	1
Id.	Id.	Besozzo	B	3	—
Id.	Id.	Bisuschio	B	3	—
Id.	Id.	Brebbia	B	—	2
Id.	Id.	Brezzo di Bed.	B	1	2
Id.	Id.	Casalzuigno	B	3	1
Id.	Id.	Castiglione Ol.	B	1	1
Id.	Id.	Castronno	B	—	1
Id.	Id.	Cavona	B	1	—
Id.	Id.	Cerro Lago M.	B	—	1
Id.	Id.	Cittiglio	B	2	—
Id.	Id.	Clivio	B	1	2
Id.	Id.	Cocquio	B	—	2
Id.	Id.	Cuasso al M.	B	—	1
Id.	Id.	Cugliate	B	3	—
Id.	Id.	Cuvio	B	3	2
Id.	Id.	Gornate Infer.	B	9	1
Id.	Id.	Ispra	B	2	—
Id.	Id.	Laveno	B	2	—
Id.	Id.	Lissago	B	3	—
Id.	Id.	Malgesso	B	1	—
Id.	Id.	Malnate	B	4	2
Id.	Id.	Marzio	B	1	—
Id.	Id.	Masciago Pr.	B	2	—
Id.	Id.	Mombello	B	13	—
Id.	Id.	Montegrino	B	2	—
Id.	Id.	Ranco	B	2	—
Id.	Id.	Sangiano	B	5	—
Id.	Id.	Ternate	B	4	1
Id.	Id.	Varano Borghi	S	2	—
Id.	Id.	Varese	B	5	2
Id.	Id.	Viggiù	B	—	4
Id.	Id.	Valdomino	B	1	1
Cosenza	Cosenza	Bianchi	B	1	—
Id.	Id.	Carpanzano	B	—	4
Id.	Id.	Parenti	B	1	—
Id.	Id.	S. Giovanni F.	B	1	—
Id.	Rossano	Calopezzati	B	—	1
Cremona	Casalmaggiore	Calvatone	B	—	3
Id.	Id.	Casalmaggiore	B	12	2
Id.	Id.	Castelponzone	B	7	1
Id.	Id.	Gussola	B	—	3
Id.	Id.	Piadena	B	1	—
Id.	Id.	Rivarolo del Re	B	7	—
Id.	Id.	Scandolara R.	B	1	1
Id.	Id.	Solarolo Rain.	B	1	—
Id.	Id.	Tornata	B	2	—
Id.	Id.	Torricella d. P.	B	1	—
Id.	Crema	Casaletto Sopr	B	2	1
Id.	Id.	Dovera	B	3	—
Id.	Id.	Izano	B	—	1
Id.	Id.	Id.	S	1	—

Segue *Afta epizootica.*

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Cremona	Crema	Ombriano	B	1	—
Id.	Id.	Pandino	B	3	—
Id.	Id.	Rivolta d'Adda	B	3	—
Id.	Id.	Salvirola	B	1	1
Id.	Id.	Soncino	B	14	3
Id.	Id.	Spino d'Adda	B	2	—
Id.	Id.	Trigolo	B	—	2
Id.	Id.	Vaiano Crem.	B	—	1
Id.	Cremona	Annicco	B	—	1
Id.	Id.	Cappella Cant.	B	1	—
Id.	Id.	Carpaneta Dos.	B	—	1
Id.	Id.	Castelleone	B	2	—
Id.	Id.	Castelverde	B	2	—
Id.	Id.	Cella Dati	B	2	1
Id.	Id.	Cingia de' B.	B	2	2
Id.	Id.	Cremona	B	5	4
Id.	Id.	Crotta d'Adda	B	2	1
Id.	Id.	Derovere	B	5	—
Id.	Id.	Genivolta	B	4	—
Id.	Id.	Gombito	B	1	—
Id.	Id.	Grumello Crem.	B	6	1
Id.	Id.	Isola Dovarese	B	3	3
Id.	Id.	Persico	B	—	1
Id.	Id.	Pescarolo	B	2	1
Id.	Id.	Pessina Crem.	B	1	—
Id.	Id.	Pieve d'Olmi	B	—	1
Id.	Id.	Pieve S. Giac.	B	1	—
Id.	Id.	Pizzighettone	B	4	3
Id.	Id.	Pozzaglio	B	5	—
Id.	Id.	Salvirola	B	—	1
Id.	Id.	San Bassano	B	—	1
Id.	Id.	Soresina	B	—	2
Id.	Id.	Stagno Lomb.	B	5	1
Id.	Id.	Tredossi	B	—	1
Cuneo	Alba	Alba	B	3	—
Id.	Id.	Canale	B	1	—
Id.	Id.	Neive	B	1	—
Id.	Id.	Trezzo Tinella	B	—	1
Id.	Id.	Cuneo	B	1	1
Id.	Id.	Fossano	B	7	—
Id.	Mondovì	Villanova M.	B	1	—
Id.	Saluzzo	Genola	B	1	—
Id.	Id.	Racconigi	B	1	1
Id.	Id.	Revello	B	—	55
Id.	Id.	Savigliano	B	1	4
Id.	Id.	Verzuolo	B	—	1
Ferrara	Cento	Cento	B	8	4
Id.	Id.	Pieve di Cento	B	6	12
Id.	Id.	Poggio Renat.	B	1	2
Id.	Id.	S. Agostino	B	12	4
Id.	Comacchio	Comacchio	B	—	2
Id.	Id.	Migliarino	B	5	2
Id.	Ferrara	Argenta	B	48	25
Id.	Id.	Berra	B	3	—
Id.	Id.	Bondeno	B	17	15
Id.	Id.	Copparo	B	15	16
Id.	Id.	Ferrara	B	10	6
Id.	Id.	Formignana	B	3	2
Id.	Id.	Iolanda	B	3	—
Id.	Id.	Ostellato	B	3	2
Id.	Id.	Portomaggiore	B	31	7
Id.	Id.	Vigarano Main.	B	8	8
Firenze	Firenze	Borgo S. Lor.	B	3	5
Id.	Id.	Campi Bisenz.	B	—	2
Id.	Id.	Casellina e T.	B	1	—
Id.	Id.	Firenze	B	—	1
Firenze	Firenze	Firenzuola	B	2	4
Id.	Id.	Greve	B	1	—
Id.	Id.	Londa	B	1	—
Id.	Id.	Montemurlo	B	1	—
Id.	Id.	Pelago	B	3	4
Id.	Id.	Pontassieve	B	1	9
Id.	Id.	Prato	B	—	3
Id.	Id.	Rignano sull'A.	B	1	—
Id.	Id.	S. Casciano	B	3	1
Id.	Id.	S. Piero a S.	B	—	4
Id.	Id.	Scarperia	B	—	4
Id.	Id.	Vaglia	B	—	2
Id.	Id.	Id.	O	—	1
Id.	Pistoia	Pistoia	B	1	1
Id.	S. Miniato	Castelfr. di S.	B	—	1
Id.	Id.	Cerreto Guidi	B	—	1
Id.	Id.	S. Miniato	B	—	1
Foggia	Foggia	Monte S. Ang.	S	2	—
Id.	Id.	Vieste	B	—	1
Id.	S. Severo	Cagn. Varano	BS	10	5
Id.	Id.	Carpino	B	8	—
Id.	Id.	Ischitella	BS	18	—
Id.	Id.	Rignano	B	1	1
Id.	Id.	S. Marco in L.	B	9	—
Id.	Id.	Vico Garganico	BS	6	2
Forlì	Cesena	Borghi	B	5	4
Id.	Id.	Cesena	B	163	35
Id.	Id.	Cesenatico	B	11	5
Id.	Id.	Gatteo	B	28	—
Id.	Id.	Longiano	B	7	—
Id.	Id.	Mercato Sarac.	B	—	1
Id.	Id.	Montiano	B	2	2
Id.	Id.	Roncofreddo	B	9	1
Id.	Id.	San Mauro	B	43	10
Id.	Id.	Savignano	B	71	3
Id.	Id.	Sogliano	B	4	—
Id.	Forlì	Bertinoro	B	38	6
Id.	Id.	Civitella	B	4	—
Id.	Id.	Forlì	B	231	90
Id.	Id.	Forlimpopoli	B	43	3
Id.	Id.	Meldola	B	[illegible]	4
Id.	Id.	Predappio	B	1	—
Id.	Rimini	Coriano	B	1	—
Id.	Id.	Gemmano	B	—	1
Id.	Id.	Misano	B	6	—
Id.	Id.	Monte Colombo	B	5	1
Id.	Id.	Montefiore	B	—	1
Id.	Id.	Morciano	B	2	1
Id.	Id.	Riccione	B	5	1
Id.	Id.	Rimini	B	44	5
Id.	Id.	Saludecio	B	1	1
Id.	Id.	S. Clemente	B	3	—
Id.	Id.	S. Arcangelo	B	31	12
Friuli	Pordenone	Caneva	B	1	9
Id.	Udine	Camino di C.	B	—	4
Id.	Id.	Codroipo	B	1	2
Id.	Id.	Dignano	B	—	5
Genova	Albenga	Albenga	B	—	1
Id.	Id.	Calizzano	B	8	—
Id.	Id.	Casanova	B	7	—
Id.	Id.	Garlenda	B	10	—
Id.	Id.	Ortovero	B	8	—
Id.	Id.	Vendone	B	4	—
Id.	Id.	Villanova	B	10	—
Id.	Genova	Campomorone	B	6	—
Id.	Id.	Quarto	B	5	—
Id.	Id.	Rivarolo	B	2	—

Segue *Afta epizootica*.

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Genova	Genova	Torriglia	B	12	—
Id.	Id.	Uscio	B	1	—
Id.	Savona	Cairo Monten.	B	4	—
Id.	Id.	Stella	B	1	—
Grosseto	Grosseto	Cinigiano	B	9	—
Id.	Id.	Gavorrano	B	1	—
Id.	Id.	Id.	O	1	—
Id.	Id.	Grosseto	B	15	—
Id.	Id.	Id.	O	4	—
Id.	Id.	Id.	S	5	—
Id.	Id.	Magliano	B	—	1
Id.	Id.	Massa Maritt.	B	9	—
Id.	Id.	Id.	O	1	—
Id.	Id.	Orbetello	B	1	—
Imperia	Imperia	Cervo	B	1	3
Id.	Id.	Id.	Cp	3	—
Id.	Id.	Cosio d'Arrosc.	B	—	14
Id.	Id.	Pietrabruna	B	1	—
Id.	Id.	Id.	Cp	3	—
Id.	Id.	Pontedassio	B	—	1
Id.	Id.	Pornassio	B	—	11
Id.	Id.	Prelà	B	1	—
Id.	Id.	Valloria	B	—	1
Id.	Id.	Villatalla	B	—	1
Id.	S. Remo	Badalucco	B	—	2
Id.	Id.	S. Remo	B	6	1
Id.	Id.	Taggia	B	1	—
Lecce	Lecce	Lecce	B	—	1
Livorno	Livorno	Livorno	B	11	1
Id.	Id.	Id.	S	1	1
Lucca	Casteln. di G.	Castiglione	B	4	—
Id.	Id.	Pievefosciana	B	1	—
Id.	Id.	Villacollemaud.	B	1	—
Id.	Lucca	Buggiano	B	1	—
Id.	Id.	Camaiore	B	1	—
Id.	Id.	Capannori	B	5	—
Id.	Id.	Coreglia	B	2	—
Id.	Id.	Forte dei M.	B	1	—
Id.	Id.	Lucca	B	4	—
Id.	Id.	Pescaglia	B	1	—
Id.	Id.	Pietrasanta	B	15	—
Id.	Id.	Porcari	B	1	—
Id.	Id.	Seravezza	B	10	—
Id.	Id.	Viareggio	B	1	—
Macerata	Camerino	Camerino	B	1	2
Id.	Id.	Camporotondo	B	6	—
Id.	Macerata	Belforte	B	2	1
Id.	Id.	Cingoli	B	11	5
Id.	Id.	Civitanova	B	—	2
Id.	Id.	Esanatoglia	B	1	—
Id.	Id.	Ficano	B	1	—
Id.	Id.	Matelica	B	5	—
Id.	Id.	Monte Fano	B	3	1
Id.	Id.	Monte S. Mart.	B	1	—
Id.	Id.	Penna S. Giov.	B	6	—
Id.	Id.	Porto Civitan.	B	—	3
Id.	Id.	Recanati	B	—	2
Id.	Id.	S. Severino	B	4	3
Id.	Id.	Tolentino	B	20	8
Mantova	Mantova	Asola	B	—	2
Id.	Id.	Bagnolo	B	3	10
Id.	Id.	Bigarello	B	—	2
Id.	Id.	Borgoforte	B	6	6
Id.	Id.	Bozzolo	B	—	2
Id.	Id.	Canneto	B	1	2
Id.	Id.	Carbonara	B	—	1
Mantova	Mantova	Casalmoro	B	—	1
Id.	Id.	Casaloldo	B	—	1
Id.	Id.	Casalromano	B	5	—
Id.	Id.	Castelbelforte	B	—	2
Id.	Id.	Castel d'Ario	B	1	2
Id.	Id.	Castellucchio	B	5	7
Id.	Id.	Cavriana	B	—	2
Id.	Id.	Ceresara	B	1	—
Id.	Id.	Curtatone	B	9	15
Id.	Id.	Dosolo	B	—	15
Id.	Id.	Felonica	B	—	1
Id.	Id.	Gazoldo	B	7	4
Id.	Id.	Gazzuolo	B	—	9
Id.	Id.	Goito	B	—	4
Id.	Id.	Guidizzolo	B	—	3
Id.	Id.	Magnacavallo	B	2	—
Id.	Id.	Mantova	B	—	1
Id.	Id.	Marcaria	B	15	6
Id.	Id.	Mariana	B	—	2
Id.	Id.	Marmirolo	B	1	9
Id.	Id.	Medole	B	1	5
Id.	Id.	Motteggiana	B	2	7
Id.	Id.	Ostiglia	B	—	4
Id.	Id.	Pegognaga	B S	37	22
Id.	Id.	Pieve di Car.	B	3	1
Id.	Id.	Piubega	B	1	3
Id.	Id.	Poggio Rusco	B	2	7
Id.	Id.	Pompanesco	B	6	8
Id.	Id.	Porto Mantov.	B	3	3
Id.	Id.	Quingentole	B	1	2
Id.	Id.	Quistello	B S	15	11
Id.	Id.	Redondesco	B	3	5
Id.	Id.	Revere	B	4	—
Id.	Id.	Rivarolo	B	2	—
Id.	Id.	Rodigo	B S	14	22
Id.	Id.	Roncoferraro	B	2	2
Id.	Id.	Roverbella	B	2	6
Id.	Id.	Sabbioneta	B	—	5
Id.	Id.	S. Benedetto	B S	12	23
Id.	Id.	S. Giacomo	B	1	9
Id.	Id.	S. Giovanni	B	—	2
Id.	Id.	S. Giorgio	B	2	1
Id.	Id.	Schivenoglia	B	—	4
Id.	Id.	Serravalle	B	—	1
Id.	Id.	Suzzara	B	6	—
Id.	Id.	Viadana	B S	22	36
Id.	Id.	Villa Poma	B	6	1
Id.	Id.	Virgilio	B	4	7
Id.	Id.	Volta Mantov.	B	1	—
Massa e Carr.	Massa	Aulla	B	6	—
Id.	Id.	Carrara	B	2	—
Id.	Id.	Licciana	B	10	—
Id.	Id.	Massa	B	5	—
Id.	Id.	Tresana	B	8	—
Id.	Pontremoli	Mulazzo	B	12	—
Messina	Castroreale	Barcellona P.	B	—	2
Id.	Messina	Messina	B	5	2
Id.	Id.	Id.	Cp	3	1
Milano	Abbiategrasso	Abbiategrasso	B	5	5
Id.	Id.	Albairate	B	6	7
Id.	Id.	Cassinetta di L.	B	1	3
Id.	Id.	Magnago	B	1	1
Id.	Id.	Morimondo	B	3	1
Id.	Id.	Ozzero	B	—	3
Id	Gallarate	Arluno	B	—	3
Id	Lodi	Bertonico	B	—	1

PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie degli animali	Numero dello stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero dello stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
	Segue *Afta epizootica.*				
Milano	Lodi	Borghetto L.	B	—	1
Id.	Id.	Casaletto Lod.	B	—	1
Id.	Id.	Caselle Landi	B	—	3
Id.	Id.	Codogno	B	—	2
Id.	Id.	Lodi	B	2	2
Id.	Id.	S. Rocco al P.	B	—	2
Id.	Id.	S. Stefano	B	—	3
Id.	Id.	Secugnago	B	—	3
Id.	Id.	Somaglia	B	—	5
Id.	Id.	Terranova di P.	B	—	1
Id.	Id.	Villanova Sill.	B	—	1
Id.	Id.	Villavasco	B	—	2
Id.	Milano	Carpiano	B	—	3
Id.	Id.	Carsico	B	2	3
Id.	Id.	Mediglia	B	2	3
Id.	Id.	Milano	B	5	6
Id.	Id.	Opera	B	—	1
Id.	Id.	Pioltello	B	—	3
Id.	Id.	Vignate	B	—	3
Id.	Monza	Besana in B.	B	—	3
Id.	Id.	Sesto S. Giov.	B	—	3
Id.	Id.	Veduggio con C.	B	1	3
Modena	Mirandola	Cavezzo	B	14	6
Id.	Id.	Concordia	B	41	12
Id.	Id.	Finale nell'E.	B	18	7
Id.	Id.	Mirandola	B	15	4
Id.	Id.	S. Felice	B	27	9
Id.	Id.	S. Possidonio	B	10	2
Id.	Id.	S. Prospero	B	32	4
Id.	Modena	Bastiglia	B	24	6
Id.	Id.	Bomporto	B	52	12
Id.	Id.	Campogalliano	B	80	6
Id.	Id.	Camposanto	B	9	3
Id.	Id.	Carpi	B	136	54
Id.	Id.	Castelnovo	B	53	1
Id.	Id.	Castelvetro	B	79	12
Id.	Id.	Fiorano	B	16	6
Id.	Id.	Formigine	B	57	9
Id.	Id.	Guiglia	B	2	1
Id.	Id.	Maranello	B	8	7
Id.	Id.	Marano sul P.	B	2	5
Id.	Id.	Medolla	B	42	3
Id.	Id.	Modena	B	204	51
Id.	Id.	Nonantola	B	89	9
Id.	Id.	Novi di Modena	B	34	19
Id.	Id.	Prignano	B	8	2
Id.	Id.	Ravarino	B	25	5
Id.	Id.	S. Cesario	B	80	6
Id.	Id.	Sassuolo	B	24	2
Id.	Id.	Savignano	B	5	—
Id.	Id.	Soliera	B	45	4
Id.	Id.	Spilamberto	B	98	18
Id.	Id.	Vignola	B	28	6
Id.	Pavullo	Favano	B	2	—
Id.	Id.	Lama Mocogno	B	—	2
Id.	Id.	Monfestino	B	4	2
Id.	Id.	Montese	B	11	—
Id.	Id.	Pavullo	B	27	7
Id.	Id.	Sestola	B	1	—
Id.	Id.	Zocca	B	1	1
Napoli	Casoria	Pomigliano	B	—	2
Id.	Napoli	Napoli	B	8	6
Id.	Id.	S. Giov. a Ted.	B	—	1
Novara	Biella	Biella	B	—	3
Id.	Id.	Cossato	B	—	2
Id.	Id.	Netro	B	—	1
	Segue *Afta epizootica.*				
Novara	Biella	Pollone	B	1	—
Id.	Id.	Sandigliano	B	6	—
Id.	Id.	Verrone	B	1	—
Id.	Id.	Viverone	B	1	—
Id.	Domodossola	Caddo	B	1	—
Id.	Id.	Crevoladossola	B	1	—
Id.	Id.	Domodosola	B	2	2
Id.	Id.	Formazza	B	2	—
Id.	Id.	Montecreste	B	1	—
Id.	Id.	Preglia	B	1	—
Id.	Id.	Premia	B	1	—
Id.	Novara	Alzate	B	1	—
Id.	Id.	Barengo	B	1	—
Id.	Id.	Biandrate	O	—	1
Id.	Id.	Borgomanero	B	9	8
Id.	Id.	Cameri	B	2	1
Id.	Id.	Cavaglietto	B	—	1
Id.	Id.	Cerano	B	—	1
Id.	Id.	Galbiate	B	3	9
Id.	Id.	Invorio Infer.	B	1	1
Id.	Id.	Novara	B	1	—
Id.	Id.	Oleggio	B	—	2
Id.	Id.	Paruzzaro	B	9	—
Id.	Id.	Romentino	B	4	—
Id.	Id.	Sozzago	S	1	—
Id.	Id.	Suno	B	—	1
Id.	Id.	Terdobbiate	B	1	—
Id.	Id.	Trecate	B	1	—
Id.	Id.	Varallo Pombia	B	—	1
Id.	Id.	Vicolungo	B	1	—
Id.	Id.	Minzaglio	B	1	—
Id.	Pallanza	Bieno	B	1	—
Id.	Id.	Ghiffa	B	5	—
Id.	Varallo	Roccapietra	B	1	—
Id.	Vercelli	Bianzè	B	1	1
Id.	Id.	Livorno Ferrar.	B	—	1
Id.	Id.	Trino	B	—	1
Id.	Id.	Vercelli	B	—	3
Padova	Padova	Barbona	B	1	—
Id.	Id.	Borgoricco	B	—	1
Id.	Id.	Brugine	B	—	1
Id.	Id.	Cervarese S. C.	B	—	1
Id.	Id.	Gazzo	B	—	1
Id.	Id.	Grantorto	B	2	2
Id.	Id.	Meglia d. S. V.	B	4	1
Id.	Id.	Monselice	B	—	1
Id.	Id.	Padova	B	3	1
Id.	Id.	Piacenza d'A.	B	—	2
Id.	Id.	Piazzola	B	2	—
Id.	Id.	Saccolongo	B	1	—
Id.	Id.	S. Giov. in B.	B	3	—
Id.	Id.	S. Angelo	B	—	1
Id.	Id.	S. Urbano	B	2	—
Id.	Id.	Tombolo	B	—	1
Id.	Id.	Vescovana	B	—	1
Parma	Borgo S. Donn.	Borgo S. Donn.	B	10	15
Id.	Id.	Busseto	B	7	—
Id.	Id.	Fontevivo	B	7	6
Id.	Id.	Medesano	B	1	6
Id.	Id.	Noceto	B	14	16
Id.	Id.	Pellegrino Par.	B	1	—
Id.	Id.	Polesine Par.	B	1	—
Id.	Id.	Roccabianca	B	2	2
Id.	Id.	Salsomaggiore	B	—	9
Id.	Id.	Sissa	B	1	1
Id.	Id.	Soragna	B	1	1

Segue *Afta epizootica.*

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Parma	Borgo S. Donn.	Trecasali	B	4	2
Id.	Id.	Varano	B	1	2
Id.	Id.	Zibello	B	2	2
Id.	Borgotaro	Bedonia	B	—	3
Id.	Id.	Borgotaro	B	4	1
Id.	Parma	Collecchio	B	7	19
Id.	Id.	Cortile S. Mar.	B	6	3
Id.	Id.	Felino	B	13	3
Id.	Id.	Fornovo di T.	B	—	1
Id.	Id.	Golese	B	2	1
Id.	Id.	Langhirano	B	—	2
Id.	Id.	Lesignano	B	7	—
Id.	Id.	Mezzani	B	5	4
Id.	Id.	Neviano	B	3	1
Id.	Id.	Sala Baganza	B	1	1
Id.	Id.	S. Lazzaro P.	B	66	13
Id.	Id.	Sorbolo	B	3	1
Id.	Id.	Traversetolo	B	12	2
Id.	Id.	Tizzano Val P.	B	1	—
Id.	Id.	Vigatto	B	10	5
Pavia	Mortara	Cassolnovo	B	—	1
Id.	Id.	Castellaro	B	1	1
Id.	Id.	Ceretto	B	5	—
Id.	Id.	Cergnago	B	—	1
Id.	Id.	Frascarolo	B	—	1
Id.	Id.	Gambolò	B	—	5
Id.	Id.	Groppello	B	1	—
Id.	Id.	Lomello	B	1	1
Id.	Id.	Mede	B	2	1
Id.	Id.	Mezzanabigli	B	4	5
Id.	Id.	Nicorvo	B	—	1
Id.	Id.	Pieve del Cairo	B	3	2
Id.	Id.	S. Giorgio	B	—	1
Id.	Id.	S. Angelo	B	—	1
Id.	Id.	Semiana	B	2	—
Id.	Id.	Tromello	B	2	—
Id.	Id.	Vigevano	B	8	5
Id.	Id.	Villabiscossi	B	—	1
Id.	Id.	Zerbolò	B	—	3
Id.	Pavia	Albuzzano	B	—	4
Id.	Id.	Badia	B	1	—
Id.	Id.	Bascapè	B	—	1
Id.	Id.	Belgioioso	B	1	—
Id.	Id.	Cava Manara	B	—	1
Id.	Id.	Chignolo Po	B	2	—
Id.	Id.	Ferrara Erb.	B	1	—
Id.	Id.	Fossarmato	B	1	—
Id.	Id.	Genzone	B	—	1
Id.	Id.	Landriano	B	—	2
Id.	Id.	Lardirago	B	1	—
Id.	Id.	Marzano	B	—	1
Id.	Id.	Mirabello	B	1	—
Id.	Id.	Monticelli	B	1	—
Id.	Id.	Pavia	B	2	1
Id.	Id.	Pieve Albign.	B	1	—
Id.	Id.	Pieve Porto M.	B	1	2
Id.	Id.	S. Genesio	B	1	1
Id.	Id.	Sannazzaro	B	2	2
Id.	Id.	S. Alessio	B	1	—
Id.	Id.	S. Zenone	B	4	—
Id.	Id.	Scaldasole	B	1	1
Id.	Id.	Spessa	B	2	2
Id.	Id.	Torre del Man.	B	1	3
Id.	Id.	Torre de' Negri	B	1	—
Id.	Id.	Torrevecch. P.	B	1	2
Id.	Id.	Valle Salimb.	B	1	—

Segue *Afta epizootica.*

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Pavia	Pavia	Vellezzo Bellini	B	—	1
Id.	Id.	Vidigulfo	B	2	3
Id.	Id.	Villanterio	B	1	—
Id.	Id.	Zerbo	B	8	3
Id.	Voghera	Arena Po	B	—	4
Id.	Id.	Bottarone	B	1	—
Id.	Id.	Casteggio	B	1	—
Id.	Id.	Cecima	B	1	—
Id.	Id.	Corvino	B	—	1
Id.	Id.	Fortunago	B	3	—
Id.	Id.	Montubeccaria	B	—	1
Id.	Id.	Pizzale	B	—	1
Id.	Id.	Roccasusella	B	—	2
Id.	Id.	S. Giuletta	B	—	1
Id.	Id.	Silvano Pietra	B	2	—
Id.	Id.	Stradella	B	2	9
Id.	Id.	Verrua Siccom.	B	—	2
Id.	Id.	Voghera	B	4	2
Perugia	Foligno	Foligno	B	1	—
Id.	Id.	Spello	B	—	2
Id.	Perugia	Carciano	B	7	—
Id.	Id.	Costacciaro	B	4	3
Id.	Id.	Marsciano	B	9	1
Id.	Id.	Panicale	B	2	—
Id.	Id.	Perugia	B	8	5
Id.	Id.	Pietralunga	B	6	1
Id.	Id.	Todi	B	19	4
Id.	Id.	Torgiano	B	6	—
Id.	Spoleto	Spoleto	B	4	—
Id.	Id.	Trevi	B	—	2
Id.	Terni	Narni	B	5	5
Id.	Id.	Terni	B	6	—
Pesaro e Urb.	Pesaro	Candelara	B	1	—
Id.	Id.	Cartoceto	B	1	—
Id.	Id.	Fano	B	2	4
Id.	Id.	Firenzuola	B	2	—
Id.	Id.	Gabicce	B	2	—
Id.	Id.	Ginestreto	B	7	—
Id.	Id.	Gradara	B	3	—
Id.	Id.	Montelabbate	B	5	2
Id.	Id.	Pergola	B	2	—
Id.	Id.	Pesaro	B	5	3
Id.	Id.	Pozzo Alto	B	5	—
Id.	Id.	Saltara	B	2	—
Id.	Id.	S. Angelo	B	3	—
Id.	Id.	S. Ippolito	B	1	—
Id.	Id.	Tomba di Pes.	B	3	1
Id.	Urbino	Acqualagna	B	[illegible]	—
Id.	Id.	Auditore	B	2	1
Id.	Id.	Cagli	B	15	—
Id.	Id.	Colbordolo	B	4	1
Id.	Id.	Fermignano	B	1	1
Id.	Id.	Fossombrone	B	1	—
Id.	Id.	Montecalvo	B	1	1
Id.	Id.	Petriano	B	—	3
Id.	Id.	Pian di Meleto	B	1	—
Id.	Id.	S. Agata Feltria	B	1	—
Id.	Id.	Urbino	B	9	1
Piacenza	Piacenza	Alsano	B	4	3
Id.	Id.	Besenzone	B	8	10
Id.	Id.	Bettola	B		1
Id.	Id.	Bobbio	B		2
Id.	Id.	Borgonovo	[illegible]	[illegible]	—
Id.	Id.	Cadeo	B	3	5
Id.	Id.	Calendasco	B	1	1
Id.	Id.	Caorso	B	4	7

Segue *Afta epizootica.*

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Piacenza	Piacenza	Carpaneto	B	5	2
Id.	Id.	Castell'Arquato	B	1	6
Id.	Id.	Castel S. Giov.	B	2	4
Id.	Id.	Castelvetro	B	2	2
Id.	Id.	Cortemaggiore	B	2	4
Id.	Id.	Fiorenzuola	B	5	5
Id.	Id.	Gazzola	B	1	—
Id.	Id.	Gossolengo	B	1	—
Id.	Id.	Gragnano	B	4	—
Id.	Id.	Gropparello	B	1	—
Id.	Id.	Lugagnano	B	—	1
Id.	Id.	Monticelli	B	4	3
Id.	Id.	Pecorara	B	1	—
Id.	Id.	Piacenza	B	7	15
Id.	Id.	Piozzano	B	—	1
Id.	Id.	Podenzano	B	1	2
Id.	Id.	Pontenure	B	5	2
Id.	Id.	Rottofreno	B	—	2
Id.	Id.	S. Pietro	B	1	3
Id.	Id.	Vernasca	B	—	2
Id.	Id.	Villanova	B	4	—
Pisa	Pisa	Bagni S. Giul.	B	11	7
Id.	Id.	Bientina	B	2	—
Id.	Id.	Calci	B	3	7
Id.	Id.	Id.	O	12	1
Id.	Id.	Calcinaia	B	1	—
Id.	Id.	Cascina	B	7	4
Id.	Id.	Castellina Mar.	B	1	1
Id.	Id.	Collesalvetti	B	2	1
Id.	Id.	Crespina	B	7	—
Id.	Id.	Fauglia	B	2	—
Id.	Id.	Laiatico	B	1	—
Id.	Id.	Palaia	O	1	—
Id.	Id.	Pisa	B	8	13
Id.	Id.	Ponsacco	B	2	—
Id.	Id.	Pontedera	B	1	1
Id.	Id.	Riparbella	B	2	—
Id.	Id.	Rosignano M.	B	2	1
Id.	Id.	Santa Luce	B	—	2
Id.	Id.	Vecchiano	B	18	2
Id.	Id	Vicopisano	B	3	1
Id.	Volterra	Bibbona	B	—	1
Id.	Id.	Campiglia M.	B	4	—
Id.	Id.	Castelnuovo	B	1	—
Id.	Id.	Cecina	B	—	1
Id.	Id.	Guardistallo	S	—	1
Id.	Id.	Piombino	B	4	4
Id.	Id.	Suvereto	B	—	6
Id.	Id.	Volterra	B	2	—
Potenza	Matera	Matera	O	1	2
Id.	Id.	Id.	S	2	—
Ravenna	Faenza	Bagnara di R.	B	19	1
Id.	Id.	Brisighella	B	3	2
Id.	Id.	Castelbolognese	B	54	16
Id.	Id	Faenza	B	175	36
Id.	Id.	Riolo Bagni	B	4	—
Id.	Id	Solarolo	B	50	7
Id.	Lugo	Bagnacavallo	B	27	8
Id.	Id.	Conselice	B	15	3
Id.	Id.	Cotignola	B	30	24
Id.	Id.	Fusignano	B	10	1
Id	Id.	Lugo	B	30	19
Id.	Id.	Massa Lombar.	B	13	8
Id.	Id.	S. Agata sul S	B	19	5
Id.	Ravenna	Alfonsine	B	13	4
Id	Id.	Cervia	B	23	12
Ravenna	Ravenna	Ravenna	B	310	89
Id.	Id.	Id.	S	1	—
Id.	Id.	Russi	B	38	—
Reggio di Cal.	Gerace	Bianco	B	—	2
Id.	Palmi	Seminara	B	1	—
Id.	Reggio di Cal.	Campo Calabro	B	1	1
Reggio nell'E.	Guastalla	Boretto	B	15	1
Id	Id.	Brescello	B	5	3
Id.	Id.	Campagnola	B	3	2
Id.	Id.	Fabbrico	B	10	—
Id	Id.	Gualtieri	B	—	3
Id.	Id.	Guastalla	B	10	8
Id.	Id.	Luzzara	B	27	23
Id.	Id.	Novellara	B	5	—
Id.	Id.	Poviglio	B	13	8
Id.	Id.	Reggiolo	B	15	8
Id.	Id.	Rio Saliceto	B	3	2
Id.	Id.	Rolo	B	4	1
Id.	Reggio Emilia	Albinea	B	1	2
Id.	Id.	Bagnolo in P.	B	—	2
Id.	Id.	Baiso	B	—	2
Id.	Id.	Cadelbosco	B	2	—
Id.	Id.	Carpineti	B	5	5
Id.	Id.	Casalgrande	B	23	17
Id.	Id.	Casina	B	6	4
Id.	Id.	Castellarano	B	16	7
Id.	Id.	Castelnovo	B	1	3
Id.	Id.	Cavriago	B	—	1
Id.	Id.	Ciano d'Enza	B	4	—
Id.	Id.	Correggio	B	19	5
Id.	Id.	Gattatico	B	5	—
Id.	Id.	Quattro Castella	B	5	9
Id.	Id.	Reggio Emilia	B	40	9
Id.	Id.	Rubiera	B	3	5
Id.	Id.	S. Mart. in Rio	B	4	8
Id.	Id.	S. Ilario d'Enza	B	1	—
Id.	Id.	Scandiano	B	—	36
Id.	Id.	Toano	B	4	3
Id.	Id.	Viano	B	—	2
Roma	Civitavecchia	Cerveteri	B	1	—
Id.	Frosinone	Ceccano	B	1	—
Id.	Rieti	Rieti	B	1	—
Id.	Roma	Roma	B	10	—
Id.	Viterbo	Oriolo Romano	B	1	—
Id.	Id.	Ronciglione	B	1	—
Rovigo	Adria	Adria	B	—	1
Id.	Id.	Ariano Polesine	B	4	—
Id.	Id.	Bellombra	B	1	—
Id.	Id.	Bottrighe	B	2	—
Id.	Id.	Ca' Emo	B	6	—
Id.	Id.	Contarina	B	1	—
Id.	Rovigo	Borsea	B	2	—
Id.	Id.	Buso Sarzano	B	2	—
Id.	Id	Canaro	B	2	—
Id.	Id.	Castel Gugliel.	B	1	—
Id.	Id.	Cesenelli	B	14	—
Id.	Id.	Crespino	B	3	—
Id.	Id.	Ficarolo	B	1	—
Id.	Id.	Fiesso Umbert.	B	1	1
Id	Id.	Frassinelle	B	2	—
Id.	Id.	Gavello	B	1	—
Id.	Id.	Glacciano c. B.	B	1	—
Id.	Id.	Guarda Veneta	B	4	2
Id.	Id.	Occhiobello	B	4	—
Id.	Id.	Pontecchio	B	1	—
Id.	Id.	Salara	B	3	1

Segue *Afta epizootica.*

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stallo o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stallo o pascoli infetti — Nuovi denunziati
Rovigo	Rovigo	Trecenta	B	1	—
Id.	Id.	Villadose	B	2	—
Salerno	Campagna	Capaccio	BS	4	—
Id.	Sala Consilina	Sala Consilina	B	—	3
Id.	Id.	Teggiano	B	—	2
Id.	Salerno	Montecorvin. R.	B	1	—
Id.	Id.	Praiano	B	—	1
Id.	Id	Salerno	B	2	—
Siena	Montepulciano	Abbadia S. Sal.	B	2	—
Id.	Id.	Castiglione d'O.	B	1	3
Id.	Id.	Montepulciano	B	6	1
Id.	Id.	Piancastagnaio	B	1	—
Id.	Id.	Pienza	B	7	7
Id.	Id.	Radicofani	B	2	—
Id.	Id.	S. Quirico d'Or.	B	4	2
Id.	Id.	Sinalunga	B	1	1
Id.	Id.	Trequanda	B	6	—
Id.	Siena	Asciano	B	11	2
Id.	Id.	Casole d'Elsa	B	4	—
Id.	Id.	Castelnuovo B.	B	4	—
Id.	Id.	Montalcino	B	12	—
Id.	Id.	Monteriggioni	B	2	1
Id.	Id.	Monteroni	B	3	1
Id.	Id.	Poggibonsi	B	7	—
Id.	Id.	Radda in Ch.	B	1	—
Id.	Id.	Rapolano	B	—	1
Id.	Id.	Siena	B	5	—
Id.	Id.	Sovicilla	B	5	3
Sondrio	Sondrio	Buglio in M.	B	—	2
Id.	Id.	Campovico	B	2	—
Id.	Id.	Civo	B	3	—
Id.	Id.	Forcola	B	—	2
Id.	Id.	Morbegno	B	2	—
Id.	Id.	Piateda	B	3	—
Id.	Id.	Samolaco	B	1	—
Id.	Id.	Sondalo	B	—	1
Id.	Id.	Sondrio	B	3	1
Id.	Id.	Tártano	B	1	—
Id.	Id.	Tirano	B	—	2
Id.	Id.	Valle di Sotto	B	2	—
Id.	Id.	Valmacca	B	1	—
Spezia	Spezia	Bolano	B	5	—
Id.	Id.	Casteln. di M.	B	1	—
Id.	Id.	Ortonovo	B	2	—
Id.	Id.	Sarzana	B	9	—
Id.	Id.	Spezia	B	1	—
Id.	Id.	Varese Ligure	B	—	1
Taranto	Taranto	Taranto	B	1	—
Teramo	Penne	Alanno	B	15	—
Id.	Id.	Brittoli	B	3	—
Id.	Id.	Castilenti	B	—	2
Id.	Id.	Catignano	B	15	12
Id.	Id.	Cepagatti	B	15	8
Id.	Id.	Civitella Casan.	B	2	—
Id.	Id.	Collecorvino	B	15	6
Id.	Id.	Cugnoli	B	4	—
Id.	Id.	Elice	B	15	—
Id.	Id.	Loreto Aprutino	B	24	—
Id.	Id.	Moscufo	B	8	—
Id.	Id.	Nocciano	B	3	—
Id.	Id.	Pianella	B	17	1
Id.	Id.	Rosciano	B	3	—
Id.	Id.	Spoltore	B	13	3
Id.	Teramo	Atri	B	3	—
Id.	Id.	Campli	B	—	2
Id.	Id.	Città S. Angelo	B	—	4

Segue *Afta epizootica.*

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stallo o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stallo o pascoli infetti — Nuovi denunziati
Teramo	Teramo	Civitella del T.	B	—	2
Id.	Id.	Nereto	B	2	1
Id.	Id.	S. Egidio	B	4	4
Id.	Id.	Torano Nuovo	B	4	—
Id.	Id.	Tortoreto	B	—	2
Torino	Aosta	Fontainemore	B	—	1
Id.	Id.	Issime	B	1	—
Id.	Ivrea	Azeglio	B	2	—
Id.	Id.	Bollengo	B	1	—
Id.	Id.	Borgiallo	B	1	—
Id.	Id.	Caluso	B	3	—
Id.	Id.	Canischio	B	3	—
Id.	Id.	Caravino	B	2	—
Id.	Id.	Chiaverano	B	2	—
Id.	Id.	Drusacco	B	2	—
Id.	Id.	Frassinetto	B	6	—
Id.	Id.	Ivrea	B	2	—
Id.	Id.	Mercenasco	B	—	1
Id.	Id.	Pivarone	B	2	—
Id.	Id.	Rueglio	B	8	—
Id.	Id.	S. Giorgio	B	2	—
Id.	Id.	Strambino	B	2	1
Id.	Id.	Trausella	B	2	—
Id.	Id.	Vistrorio	B	5	—
Id.	Pinerolo	Bricherasio	B	1	—
Id.	Id.	Inverso Pin.	B	2	—
Id.	Id.	Luserna S. G.	B	5	—
Id.	Id.	Perosa Argent.	B	5	1
Id.	Id.	Pinerolo	B	1	—
Id.	Id.	Torre Pellice	B	2	—
Id.	Susa	Avigliana	B	1	—
Id.	Id.	Coazze	B	1	—
Id.	Id.	Foresto	B	1	—
Id.	Id.	Giaveno	B	4	1
Id.	Id.	Trana	B	1	—
Id.	Torino	Alpignano	B	—	3
Id.	Id.	Andezeno	B	12	—
Id.	Id.	Barbania	B	3	—
Id.	Id.	Brusasco	B	—	1
Id.	Id.	Condiolo	B	1	—
Id.	Id.	Carignano	B	56	—
Id.	Id.	Carmagnola	B	—	6
Id.	Id.	Caselle Torinese	B	1	—
Id.	Id.	Castiglione	B	1	—
Id.	Id.	Chivasso	B	2	—
Id.	Id.	Forno di Riv.	B	1	—
Id.	Id.	Front	B	1	—
Id.	Id.	Moncalieri	B	4	—
Id.	Id.	Montaldo Tor.	B	2	2
Id.	Id.	Michelino	B	1	—
Id.	Id.	Orbassano	B	1	—
Id.	Id.	Pecetto Torin.	B	1	—
Id.	Id.	Pianezza	B	1	—
Id.	Id.	Poirino	B	2	—
Id.	Id.	Pralormo	B	1	1
Id.	Id.	Reviglasco	B	1	—
Id.	Id.	Rivalba	B	1	—
Id.	Id.	Rivara	B	1	1
Id.	Id.	Rivarolo	B	1	1
Id	Id.	Rivoli	B	1	—
Id	Id.	S. Francesco	B	3	—
Id.	Id.	Sangano	B	1	—
Id.	Id.	S. Gillio	B	5	—
Id.	Id.	Venaria Reale	B	—	1
Id.	Id.	Verolengo	B	1	1
Id.	Id.	Verrua Savoia	B	1	—

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Segue *Afta epizootica.*				
Trento	Bolzano	Nova Levante	B	1	—
Id.	Id.	Nova Ponente	B	6	—
Id.	Borgo	Castelnovo	B	—	2
Id.	Cles	Castelfondo	B	2	—
Id.	Id.	Cles	B	1	—
Id.	Id.	Dambel	B	1	—
Id.	Id.	Fondo	B	6	2
Id.	Id.	Rumo	B	—	1
Id.	Id.	Tuenno	B	1	—
Id.	Id.	Vigo	B	2	1
Id.	Merano	Ciardes	B	9	1
Id.	Id.	Corzes	B	—	1
Id.	Id.	Lagundo	B	4	1
Id.	Id.	Merano	B	5	2
Id.	Id.	Morter	B	2	3
Id.	Id.	Saturno	B	3	—
Id.	Id.	Parcines	B	1	—
Id.	Id.	Postal	B	1	1
Id.	Id.	Senales	B	3	—
Id.	Id.	Silandro	B	2	4
Id.	Id.	Tirolo	B	1	—
Id.	Id.	Ultimo	B	1	—
Id.	Rovereto	Rovereto	B	1	—
Id.	Trento	Vezzano	B	1	—
Treviso	Treviso	Altivole	B	3	—
Id.	Id.	Fonte	B	—	1
Id.	Id.	Loria	B	1	—
Id.	Id.	Spresiano	B	1	—
Venezia	Chioggia	Cavarzere	B	3	1
Id.	Venezia	Campagna L.	B	—	1
Id.	Id.	Campolongo	B	3	1
Id.	Id.	Camponogara	B	—	1
Id.	Id.	Favaro Veneto	B	1	—
Id.	Id.	Mira	B	—	1
Id.	Id.	Noale	B	—	1
Id.	Id.	Portogruaro	B	1	—
Verona	Verona	Albaredo d'Ad.	B	1	—
Id.	Id.	Angiari	B	—	1
Id.	Id.	Arcole	B	1	3
Id.	Id.	Bevilacqua	B	1	3
Id.	Id.	Bussolengo	B	17	—
Id.	Id.	Buttapietra	B	2	6
Id.	Id.	Ca' di David	B	3	2
Id.	Id.	Casaleone	B	2	6
Id.	Id.	Castel d'Azzano	B	4	1
Id.	Id.	Cavaion	B	4	1
Id.	Id.	Cerea	B	1	1
Id.	Id.	Cologna Veneta	B	2	3
Id.	Id.	Colognola	B	—	1
Id.	Id.	Concamarise	B	—	1
Id.	Id.	Correzzo	B	1	1
Id.	Id.	Costermano	B	—	2
Id.	Id.	Erbè	B	2	—
Id.	Id.	Gazzo	B	1	—
Id.	Id.	Grezzana	B	—	2
Id.	Id.	Isola della Sc	B	4	6
Id.	Id.	Lavagno	B	—	1
Id.	Id.	Legnago	B	3	2
Id.	Id.	Mezzane di S	B	3	4
Id.	Id.	Minerbe	B	2	3
Id.	Id.	Mizzole	B	8	—
Id.	Id.	Mozzecane	B	2	5
Id.	Id.	Negarine	B	—	1
Id.	Id.	Negrar	B	-	1
Id.	Id.	Nogara	B	6	10
Id.	Id.	Nogarole	B	3	4
Verona	Verona	Pastrengo	B	—	1
Id.	Id.	Pescantina	B	—	2
Id.	Id.	Povegliano	B	4	9
Id.	Id.	Pressana	B	1	1
Id.	Id.	Quinzano	B	1	1
Id.	Id.	Rivoli	B	1	—
Id.	Id.	Roveredo di G.	B	1	—
Id.	Id.	Salizzole	B	4	2
Id.	Id.	S. Giov. Lupat.	B	7	6
Id.	Id.	Sanguinetto	B	4	2
Id.	Id.	S. Massimo	B	1	7
Id.	Id.	S. Michele Ex.	B	1	4
Id.	Id.	S. Pietro in C.	B	3	1
Id.	Id.	Sona	B	—	3
Id.	Id.	Sorgà	B	2	3
Id.	Id.	Torri del Ben.	B	—	1
Id.	Id.	Trevenzuolo	B	5	9
Id.	Id.	Valeggio	B	2	1
Id.	Id.	Verona	B	7	6
Id.	Id.	Vigasio	B	4	7
Id.	Id.	Villa Bartolom.	B	1	—
Id.	Id.	Villafranca	B	4	32
Id.	Id.	Zevio	B	4	5
Id.	Id.	Zimella	B	—	2
Vicenza	Vicenza	Alonte	B	2	—
Id.	Id.	Altavilla	B	2	2
Id.	Id.	Asigliano	B	2	—
Id.	Id.	Bassano	B	—	2
Id.	Id.	Bolzano	B	—	3
Id.	Id.	Caldogno	B	3	2
Id.	Id.	Camisano	B	—	1
Id.	Id.	Cornedo	B	—	1
Id.	Id.	Isola Vicentina	B	5	2
Id.	Id.	Lonigo	B	3	3
Id.	Id.	Montebello V.	B	1	1
Id.	Id.	Orgiano	B	3	—
Id.	Id.	Poiana Magg.	B	5	3
Id.	Id.	Sarego	B	1	—
Id.	Id.	Sovizzo	B	1	—
Id.	Id.	Trissino	B	1	—
Id.	Id.	Vicenza	B	3	2
				6405	2877
	Malattie infettive dei suini				
Ancona	Ancona	S. Marcello	S	—	1
Aquila d. Abr.	Aquila	S. Eusanio	S	1	—
Id.	Avezzano	Luco	S	1	1
Id.	Id.	Trasacco	S	1	—
Arezzo	Arezzo	Cortona	S	5	4
Ascoli Piceno	Ascoli	Acquasanta	S	—	2
Id.	Id.	Monteprandone	S	3	—
Id.	Fermo	Falerone	S	—	1
Id.	Id.	Fermo	S	9	3
Id.	Id.	Montefiore	S	—	2
Id.	Id.	Monte Urano	S	1	—
Id.	Id.	S. Elpigio	S	2	—
Avellino	Ariano di Pugl	Accadia	S	—	1
Id.	Id.	Casalbore	S	1	—
Id.	Id.	Orsara	S	2	—
Bari delle Pugl.	Bari	Castellana	S	4	—
Belluno	Belluno	Belluno	S	9	—

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Segue *Malattie infettive dei suini.*					
Belluno	Belluno	Cesio	S	1	—
Id.	Feltre	Feltre	S	6	1
Id.	Id.	Santa Giustina	S	2	—
Benevento	Benevento	Apice	S	—	1
Id.	Id.	Buonalbergo	S	—	2
Id.	Id.	Montesarchio	S	2	1
Id.	Id.	Paduli	S	—	1
Id.	S. Bartolomeo	S Bartolomeo	S	4	3
Bergamo	Bergamo	Bergamo	S	—	1
Campobasso	Campobasso	Castropignano	S	—	5
Id.	Id.	Molise	S	1	—
Id.	Id.	Petrella Fifern.	S	—	1
Id.	Larino	Guardialfiera	S	2	4
Id.	Id.	Guglionesi	S	1	1
Id.	Id.	Montefalcone S.	S	1	—
Id.	Id.	Palata	S	2	3
Id.	Id	S. Mart. in P.	S	—	8
Id.	Id.	Ururi	S	10	—
Caserta	Caserta	Pignataro Mag	S	—	6
Como	Como	Como	S	1	—
Cosenza	Castrovillari	Frascineto	S	—	4
Id.	Id.	Montegiordano	S	2	—
Id.	Id.	Oriolo	S	2	—
Id.	Id.	Tarsia	S	—	3
Ferrara	Cento	Cento	S	—	10
Id.	Ferrara	Ferrara	S	5	4
Firenze	Firenze	S. Pietro a S.	S	—	1
Fiume	Fiume	Fiume	S	2	—
Foggia	Bovino	Faeto	S	2	—
Id.	Id.	Troia	S	3	—
Id.	Foggia	Lucera	S	1	—
Id.	Id.	Volturara	S	1	—
Id.	S. Severo	Apricena	S	2	—
Id.	Id.	Casalvecchio	S	1	—
Id.	Id.	Castelnuovo	S	—	2
Id.	Id.	Celenza	S	3	—
Id.	Id.	Pietramontecor.	S	6	1
Id.	Id.	Rignano Garg.	S	2	2
Id.	Id.	S. Giovanni R.	S	2	—
Id.	Id.	S. Marco in I	S	1	—
Id.	Id.	S. Marco la C.	S	3	2
Id.	Id.	Sannicandro G.	S	—	1
Forlì	Cesena	Cesena	S	3	3
Id.	Id.	Gatteo	S	—	2
Id.	Forlì	Forlì	S	7	—
Id.	Id.	Meldola	S	1	—
Friuli	Cividale	Manzano	S	—	1
Id.	Udine	Aiello	S	—	2
Id.	Id.	Buia	S	—	13
Id.	Id.	Cassacco	S	—	1
Id.	Id	Colloredo M A	S	—	2
Id.	Id.	S. Vito al Torre	S	—	1
Id.	Id.	Treppo Grande	S	—	2
Grosseto	Grosseto	Massa Maritt	S	1	—
Macerata	Macerata	Pausula	S	20	—
Milano	Milano	Milano	S	1	1
Pavia	Voghera	S. Maria d. V	S	1	-
Pisa	Pisa	Crespina	S		1
Pola	Pola	Dignano	S	--	2
Potenza	Lagonegro	S Arcangelo	S	2	—
Id	Matera	Bernalda	S	2	—
Id.	Id.	Grassano	S	-	2
Id.	Id	Matera	S	3	—
Id	Id.	Montalbano	S	1	—
Id.	Id.	S Mauro Forte	S	3	—
Id.	Id.	Stigliano	S	2	—
Potenza	Matera	Tricarico	S	1	—
Id.	Melfi	Bella	S	3	—
Id	Id.	Forenza	S	2	2
Id.	Id.	Lavello	S	1	1
Id.	Id	Melfi	S	3	—
Id.	Id.	Rionero	S	4	—
Id.	Potenza	Avigliano	S	2	—
Id.	Id.	Balvano	S	2	—
Id.	Id.	Banzi	S	—	1
Ravenna	Ravenna	Cervia	S	—	1
Id.	Id.	Ravenna	S	—	1
Roma	Rieti	Morro Reatino	S	1	—
Id	Id.	Rieti	S	1	—
Salerno	Sala Consilina	S. Arsenio	S	4	—
Id.	Salerno	S. Valentino T	S	1	—
Id.	Id.	Sarno	S	1	—
Siena	Montepulciano	Radicofani	S	2	—
Id.	Siena	Sovicillo	S	--	1
Teramo	Penne	Castilenti	S	4	—
Id.	Id.	Castigl. M. R	S	2	—
Id.	Id.	Città S. Angelo	S	29	—
Id.	Teramo	Atri	S	—	1
Id.	Id.	Bellante	S	51	4
Id.	Id.	Castigl. della V	S	1	—
Id.	Id.	Mutignano	S	12	3
Id.	Id.	Notaresco	S	--	2
Id.	Id	Silvi	S	53	2
Id.	Id.	Teramo	S	43	3
Id.	Cavalese	Egna	S	—	2
Id	Id.	Termeno	S	—	2
Id.	Merano	Castelbello	S	—	3
Treviso	Treviso	Breda di Piave	S	—	1
Id	Id.	Fregona	S	—	1
Trieste	Trieste	Trieste	S	17	1
Venezia	Chioggia	Cavarzere	S	—	1
Verona	Verona	Verona	S	—	1
				394	150
Morva.					
Cremona	Cremona	Stagno Lomb	E	—	1
Napoli	Napoli	Napoli	E	1	—
Parma	Borgo S. Donn	Fontevivo	E	1	—
				2	1
Farcino criptococcico'					
Aquila d. Abr.	Aquila	Campotosto	E	1	—
Avellino	Ariano di Pugl	Mirabella E.	E	1	—
Id	Avellino	Avellino	E	1	—
Id	Id.	Pietradefusi	E	—	1
Id	Id	Quindici	E	1	—
Bari delle P.	Bari	Canneto di Ba	E	1	—
Id	Id.	Mola di Bari	E	1	—
Bergamo	Bergamo	Almenno S. B	E	1	—
Caltanissetta	Caltanissetta	Mussomeli	E	—	1
Id	Piazza Armer	Pietraperzia	E	—	1
Id.	Terranova	Mazzarino	E	—	1
Id	Id	Niscemi	E	—	5
Id	Id.	Terranova	E	--	1
Massa e Carr	Massa	Aulla	E	1	—

Segue *Farcino criptococcico.*

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti – Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti – Nuovi denunziati
Napoli	Casoria	Frattamaggiore	E	1	—
Id.	Castellammare	Poggiomarino	E	3	—
Id.	Id.	S. Giuseppe	E	2	—
Id.	Napoli	Napoli	E	2	—
Salerno	Salerno	Angri	E	3	—
Id.	Id.	S. Valentino T	E	1	—
Id.	Id.	Vietri sul Mare	E	—	1
Spezia	Spezia	Sarzana	E	2	—
Id.	Id.	Spezia	E	11	—
Id.	Id.	Vezzano Lig.	E	3	1
Trapani	Alcamo	Alcamo	E	1	1
				37	13

Rabbia.

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Ancona	Ancona	Ancona	Cn	2	1
Benevento	Cerreto Sann.	S. Agata dei G.	S	1	—
Campobasso	Isernia	Pozzilli	Cn	—	1
Firenze	Firenze	Castelfiorentino	Cn	—	1
Id.	Id.	Sesto Fiorent.	Cn	1	—
Foggia	Bovino	S. Agata di P.	Cn	—	1
Id.	Foggia	Volturara	Cn	1	—
Lucca	Lucca	Camaiore	Cn	—	1
Napoli	Napoli	Napoli	Cn	11	7
Id.	Id.	S. Giovanni	Cn	—	1
Pesaro e Urb.	Urbino	Urbino	Cn	1	—
Piacenza	Piacenza	Piacenza	Cn	—	1
Salerno	Campagna	Eboli	Cn	—	1
Siena	Montepulciano	Chiusi	Cn	—	1
Teramo	Teramo	Teramo	Cn	—	4
Trapani	Alcamo	Salemi	Cn	1	—
Verona	Verona	Verona	Cn	—	1
				18	21

Rogna.

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Ancona	Ancona	Fabriano	O	3	—
Aquila degli A.	Aquila	Camarda	O	1	—
Id.	Id.	Rocca di M.	O	1	—
Id.	Avezzano	Celano	O	—	1
Id.	Id.	Ovindoli	O	1	1
Campobasso	Isernia	Pescopennataro	O	—	2
Id.	Id	Vastogirardi	O	2	—
Foggia	Bovino	Ascoli Satriano	O	1	—
Id	Id.	Troia	O	1	—
Id.	Foggia	Biccari	O	—	1
Id.	S. Severo	S. Paolo di C.	O	1	—
Id.	Id.	Torre Maggiore	O	1	—
Macerata	Camerino	Visso	O	1	—
Perugia	Foligno	Foligno	O	1	—
Roma	Rieti	Poggio Mirteto	O	1	—
				15	5

Agalassia contagiosa delle pecore e capre.

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Avellino	Avellino	Chiusano	Cp	1	—
Benevento	Benevento	Buonalbergo	O	1	—
Foggia	Foggia	Lucera	O	1	—
Id.	S. Severo	Pietramontecorvino	Cp	2	—
Roma	Roma	Vallepietra	O	1	—
				6	—

Pleuro-polmonite infettiva delle capre.

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Foggia	Foggia	Trinitapoli	Cp	1	[illegible]
Taranto	Taranto	Manduria	Cp	1	[illegible]
				2	—

Vaiuolo ovino.

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Arezzo	Arezzo	Montevarchi	O	1	—
Id.	Id.	Poppi	O	1	—
Ascoli Piceno	Ascoli	Arquata	O	1	—
Avellino	S. Angelo dei L.	Bagnoli	O	2	2
Bari delle Pugl.	Altamura	Gravina	O	1	—
Id.	Bari	Turi	O	1	—
Id.	Barletta	Andria	O	1	—
Id.	Id.	Spinazzola	O	—	1
Cosenza	Castrovillari	Altomonte	O	—	2
Firenze	Firenze	Pelago	O	—	1
Foggia	S. Severo	Rignano Garg.	O	1	—
Grosseto	Grosseto	Grosseto	O	6	—
Id.	Id.	Orbetello	O	1	—
Id.	Id.	Roccastrada	O	—	3
Id.	Id.	Scansano	O	3	—
Lucca	Lucca	Capannori	O	3	—
Pisa	Pisa	Bagni S. Giul.	O	3	—
Id.	Id.	Calci	O	1	—
Id.	Id.	Calcinaia	O	1	—
Potenza	Lagonegro	Carbone	O	2	—
Id	Potenza	Trivigno	O	1	—
Roma	Frosinone	Fiuggi	O	1	—
Id.	Id.	Veroli	O	1	—
Id.	Id.	Vico nel Lazio	O	1	—
Id.	Roma	Mandela	O	1	—
Id.	Id.	Nettuno	O	1	—
Id.	Id.	Roma	O	1	3
Id.	Velletri	Cisterna	O	1	—
Id.	Id.	Piperno	O	1	—
Id.	Id.	Terracina	O	1	—
Id.	Viterbo	Grotte di Castro	O	1	—
Salerno	Sala Consilina	Monte S. Giac.	O	4	2
Id.	Id.	Sassano	O	2	—
Id.	Vallo della L.	Piaggine Sopra	O	—	1
Siena	Siena	Monteriggioni	O	1	—
				47	15

Morbo coitale maligno.

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Cremona	Cremona	S. Martino in B.	E	—	2

Aborto epizootico.

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Friuli	Udine	Tricesimo	B	—	1

Colera dei polli.

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Aquila degli A.	Avezzano	Luco nè Marsi	P	—	1
Id.	Id.	Trasacco	P	1	—
Ascoli Piceno	Ascoli	Arquata	P	1	—
Girgenti	Girgenti	Racalmuto	P	1	—
Pisa	Pisa	Pontedera	P	1	—
Sassari	Sassari	Nulvi	P	—	2
Siracusa	Noto	Rosolini	P	—	3
Teramo	Penne	Castiglione M.	P	9	—
Id.	Teramo	Teramo	P	14	—
				27	6

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero delle Provincie	Numero dei Comuni	Numero delle località
	con casi di malattia		
Carbonchio ematico	18	25	26
Carbonchio sintomatico	4	4	4
Afta epizootica	64	1222	9282
Malattie infettive dei suini	36	119	544
Morva	3	3	3
Farcino criptococcico	10	25	50
Rabbia	14	17	39
Rogna	7	15	20
Agalassia contagiosa delle pecore e capre	4	5	6
Pleuro-polmonite infettiva delle capre	2	2	2
Vaiuolo ovino	14	35	62
Morbo coitale maligno	1	1	2
Aborto epizootico	1	1	1
Colera dei polli	7	9	33

B *bovina*; Bf *bufalina*; O *ovina*; Cp *caprina*; S *suina*; E *equina*; P *pollame*; Cn *canina*.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

16ª estrazione delle obbligazioni del debito redimibile 3.50 per cento netto, 1ª categoria.

Si notifica che nel giorno di martedì 9 febbraio del corrente anno alle ore 9, in una sala del palazzo ove ha sede questa Direzione generale in Roma, via Goito n. 1, con accesso al pubblico, si procederà alla 16ª estrazione delle obbligazioni del debito redimibile 3.50 % netto, 1ª categoria, create con la legge 24 dicembre 1908, n. 731, ed emesse in dipendenza del R. decreto 25 aprile 1909, n. 206.

Le obbligazioni da estrarsi giusta la relativa tabella di ammortamento sono in numero di 3840 sulle 255840, attualmente vigenti.

Con successivo avviso saranno pubblicati i numeri delle obbligazioni sorteggiate da rimborsarsi al 1º aprile 1926.

Roma, 22 gennaio 1926.

Il direttore generale: CIRILLO. — *Il direttore capo divisione:* SINIBALDI.

Smarrimento di ricevuta.

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 39.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 190 — Data della ricevuta: 21 marzo 1924 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Livorno — Intestazione della ricevuta: avv. Luigi Corcos di Carlo per conto di Fanucchi Teresa fu Alfredo vedova Bendinelli — Titoli del Debito pubblico al portatore: 6 — Ammontare della rendita: L. 340, consolidato 5 per cento con decorrenza 1º gennaio 1924.

Ai termini dell'art. 230, del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 23 gennaio 1926.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione di modificazioni allo statuto del Consorzio interprovinciale della bonifica di Burana.

Con decreto in data 21 gennaio 1926, n. 10947, il Ministero dei lavori pubblici ha approvato le modifiche deliberate il 18 ottobre 1925 dall'assemblea del Consorzio interprovinciale della bonifica di Burana, agli articoli 1, 10, 18, 21, 24, 25, 26, 28, 31, 32, 34 e 41, dello statuto consorziale.

Approvazione dello statuto del Consorzio di manutenzione della bonifica di Planais.

Con decreto in data 25 gennaio 1926. n. 11355, il Ministero dei lavori pubblici ha approvato lo statuto del Consorzio di manutenzione della bonifica di Planais, in provincia del Friuli, deliberato ad unanimità dall'assemblea generale degli interessati il 14 giugno 1925.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 16

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 23 gennaio 1926

	Media		Media
Parigi	92 79	Belgio	112 60
Londra	120 391	Olanda	9 965
Svizzera	478 37	Pesos oro (argentino)	23 32
Spagna	350 87	Pesos carta (argent.)	10 26
Berlino	5 90	New-York	24 773
Vienna (Shilling)	3 49	Russia	127 40
Praga	73 45	Belgrado	43 87
Dollaro canadese	24 745	Budapest (Pengkos)	4 34
Romania	10 85	Oro	478 —

Media dei consolidati negoziati a contanti.

Con godimento in corso.

CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	70 40
	3.50 % » (1902)	63 —
	3.00 % lordo	42 65
	5.00 % netto	91 80
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	67 40

TOMMASI CAMILLO *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.